COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 641

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442) 641

PRESIDENTE 641, 659, 673

MERENDA, *Relatore* 641

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 659

La seduta comincia alle 16,40.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bova e Di Leo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3442:; « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta precedente avevamo esaurito la discussione generale. Ascolteremo oggi la replica del Relatore e del Sottosegretario.

MERENDA, *Relatore*. Nella mia relazione introduttiva precisavo - formulando un giudizio di sintesi con riferimento ai fini perseguiti dal provvedimento - che il disegno di legge in discussione era ispirato alla esigenza prioritaria di giungere, nel più breve tempo possibile, ad un inventario delle riserve di idrocarburi su cui fare affidamento per comprimere l'incidenza delle importazioni sullo approvvigionamento energetico italiano.

In altre parole, osservavo, esso non è il frutto di valutazioni astratte o di compromessi intesi a mediare opposti interessi, ma della realtà oggettiva che vuole si risponda con uno strumento legislativo adeguato alle esigenze

dell'economia nazionale in un settore di vitalissima importanza.

Mi conforta constatare, al termine della discussione generale, che tale giudizio positivo è stato condiviso da tutte le parti politiche, come è dimostrato dalla raggiunta unanimità sulla proposta di richiedere il trasferimento – prontamente ottenuto – del disegno di legge all'esame della Commissione in sede legislativa.

Gli oratori intervenuti nella discussione hanno peraltro manifestato riserve e perplessità – né diversamente poteva accadere, anche in considerazione della complessità del provvedimento e delle innovazioni introdotte – su alcune disposizioni in esso contenute. È tuttavia opportuno osservare che tali rilievi – fatta eccezione, in particolare, per quelli avanzati dal collega Marzotto – non hanno determinato la formulazione di giudizi negativi sulle norme che caratterizzano il nuovo strumento legislativo.

Nell'accingermi a replicare ai colleghi che sono intervenuti nel corso della discussione generale, debbo premettere che l'assolvimento del non lieve compito che mi compete mi costringerà ad impegnare la vostra attenzione ed il vostro tempo in misura forse superiore al normale. Ciò – è appena il caso di metterlo in rilievo – è reso necessario dalla complessità del provvedimento in discussione e dalla importanza dei rilievi formulati. Ritengo inoltre che una esposizione quanto più completa ed esauriente del punto di vista del Relatore sui singoli problemi dibattuti consentirà di acquisire una più completa conoscenza di alcuni fondamentali istituti contenuti nel provvedimento e contribuirà – ciò almeno mi auguro – al superamento di perplessità il cui permanere potrebbe rendere più gravoso l'esame delle singole norme.

Il collega Marzotto ha osservato che la « prospezione preliminare » del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana non dovrebbe essere affidata in esclusiva all'ENI; anche i privati, egli ha rilevato, dovrebbero essere ammessi ad operare in tale fase.

La prospezione preliminare – indicata come « fase prima » all'articolo 3 – non è una parte delle attività che devono essere consentite ai ricercatori (e compiutamente disciplinate con gli istituti corrispondenti alle « fasi » seguenti). Si tratta di un'attività motivata da altre esigenze e diretta a finalità diverse. Ciò risulta evidente anche dal dettato dell'articolo 7, che stabilisce che i risultati di questa fase debbono essere resi pubblici.

Si tratta di un'attività che lo Stato svolge per l'utilità di chiunque abbia interesse e che rientra nella stessa categoria del rilevamento della carta topografica o dei rilevamenti delle carte geologiche, forestali, archeologiche, ecc. L'analogia più stretta può essere stabilita con il rilevamento della carta geologica, di cui la « prospezione » della fase prima costituisce una estensione nelle aree sottomarine, anche se naturalmente limitata alle informazioni consentite dai metodi disponibili, e cioè di natura soprattutto strutturale.

La ragione principale di questa attività è chiaramente esposta nelle pagine 14 e 15 della relazione al disegno di legge, che mette in rilievo l'opportunità di « porre lo Stato al centro di una politica di indagine mineraria o per meglio dire di prericerca, configurata come doverosa, sistematica e rapida ricognizione delle possibilità offerte da tutto il sottofondo marino e come propulsione alla successiva opera delle attività imprenditoriali »; e ciò perché « allo stato attuale della legislazione mineraria, l'Amministrazione, nei confronti della ricerca, non può che limitarsi a dare esito alle istanze degli operatori... », cioè ad assistere passivamente alle loro iniziative.

È ben noto infatti che l'interesse degli operatori si manifesta più intenso per le regioni « provate », e, nel caso della ricerca in mare, in via prioritaria per quelle parti che possono essere considerate prosecuzione geologica di parti in terraferma già « provate », cioè già produttive, allargandosi a macchia d'olio dal più noto verso il meno noto.

Lo spostamento verso aree ignote, o troppo poco note, non può avvenire che ad opera di iniziative pionieristiche, il cui avvio può dipendere da un complesso di fattori che agiscono indipendentemente dagli interessi di uno Stato importatore di idrocarburi, che intende conoscere e valorizzare al più presto tutte le possibilità di produzione nazionale.

La prospezione risponde quindi anzitutto ad una esigenza di rilevante interesse nazionale: accertare, per tutte le parti della piattaforma, e non solo per quelle già presuntamente produttive, se esistono aree o regioni geologiche che presentino caratteristiche generali interessanti la ricerca degli idrocarburi: presenza e spessore di terreni sedimentari, grandi linee dell'assetto strutturale, ecc.

Questo rapido « inventario », consentendo una prima indicazione delle aree ove è possibile la ricerca di idrocarburi, fornirà una prima stima realistica dell'entità dell'attività richiesta in termini di tempo e di investimenti, e perciò fornirà elementi rilevanti per la pro-

grammazione nazionale e stimolerà l'interesse degli operatori verso nuove aree.

Ma altre ed importanti conseguenze vanno rilevate.

Esso infatti:

accelererà la condotta della ricerca riducendo la fase dei tentativi ed esperimenti, e consentendo agli operatori di iniziare immediatamente prospezioni di dettaglio, impostate nel modo più razionale perché fondate non solo su dati limitati all'area del permesso, ma estese su tutta la parte sommersa della regione geologica in cui si trova il permesso;

eviterà la ripetuta esecuzione di eguali lavori, con generale vantaggio dei ricercatori e del Paese (per esempio; in molte parti del Mare del Nord questo tipo di prospezione è stato eseguito pressoché contemporaneamente, con lo stesso modo, ed anche avvalendosi degli stessi esecutori specializzati, almeno una decina di volte da operatori diversi, perché ognuno teneva per sé i risultati ottenuti);

fornirà il necessario fondamento alla autorità mineraria per la valutazione dei programmi di lavoro che i richiedenti debbono presentare (dei quali infatti debbono essere giudicati e confrontati « la razionalità e la completezza », a norma dell'articolo 16), e per la valutazione della condotta di questi lavori;

porterà un contributo eccezionale alla ricerca scientifica.

Si deve pur ricordare che, allo stato attuale della legislazione, i risultati delle operazioni di ricerca sono proprietà esclusiva degli operatori e che la loro divulgazione dipende soltanto dalla loro volontà. Risultati di grande valore scientifico restano perciò spesso ignorati; e non di rado la ricerca scientifica ripete lavori, e in genere con mezzi inadeguati, già eseguiti con mezzi più efficienti.

Il disegno di legge giustamente non trascura questo importante aspetto, sia per la pubblicità stabilita per i risultati della « fase 1 », che è immediata, sia per la pubblicità di tutti i dati e notizie relativi a permessi e concessioni, che possono essere resi pubblici dalla Amministrazione dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli (articolo 38). In tal modo si eviteranno anche costosi e inutili duplicati e dispersione di mezzi di cui dispone la ricerca scientifica.

I risultati di questa prospezione regionale (intendo regioni geologiche) potranno dare la massima utilità se saranno disponibili prima che gli operatori diano inizio ai lavori di ricerca. Una esecuzione contemporanea della « prospezione » e della « ricerca entro permessi esclusivi », per esempio, oltre che provocare duplicati di lavori, comporterebbe o operazioni entro aree già assegnate con titoli esclusivi in contrasto con un diritto essenziale di tali titoli, o lacune tecnicamente deleterie in corrispondenza di tali aree. È perciò necessario che la prospezione sia completata prima che vengano assegnati permessi a qualsiasi operatore, e perciò che abbia quel « carattere di priorità assoluta » ai sensi del secondo comma dell'articolo 3.

Ciò non deve far temere perdite di tempo e ritardi dannosi. Da quanto si è detto dovrebbe anzi risultare evidente che gli operatori potranno immediatamente concentrare i lavori, evitando il primo e impegnativo tempo delle operazioni di ricerche di aree nuove e delle loro caratteristiche generali. E conviene anche aggiungere, invadendo il campo tecnico, che agli operatori verrà risparmiata la sperimentazione iniziale delle tecniche di prospezione più idonee per varie regioni geologiche; fase, questa, che in molte parti della piattaforma italiana sarà certamente lunga e complessa.

Ammessa l'opportunità di una campagna di prospezione sistematica e la caratteristica che essa presenta di servizio pubblico, si deve stabilire a quale ente o organismo pubblico deve esserne affidata l'esecuzione.

Si tratta di una operazione complessa richiedente una altissima specializzazione, ed in cui la competenza scientifica deve essere accompagnata da una esperienza generale geograficamente molto estesa e da conoscenze regionali acquisite con lavori direttamente nella contigua terraferma o nella piattaforma stessa, in modo quanto più ampio è possibile. È ben noto che la esecuzione delle misure in mare deve essere affidata a operatori specializzati; che però sono soltanto esecutori di misure eseguite dove e come il committente richiede. Perciò il piano di lavoro, le tempestive variazioni al piano iniziale suggerite da nuove situazioni, il modo di elaborare i dati più rispondenti alle diverse condizioni geologiche locali e, in breve, la responsabilità tecnica del lavoro, che deve risultare della qualità più alta consentita dalle tecniche più aggiornate, e fornire dati non dubbi, deve essere affidata all'ente italiano più qualificato per competenza ed esperienza. E poiché in Italia soltanto l'ENI assomma tutti i requisiti necessari e dispone di dati regionali e di esperienza locale quale nessun altro ente od operatore, il disegno di legge stabilisce che l'incarico della prospezione generale della piattaforma continentale, « volta ad accertarne le caratteristi-

che geominerarie », sia affidato all'ENI, « che deve operare secondo un programma che deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con quello della marina mercantile » (articolo 5, secondo comma) secondo l'ordine ed entro le scadenze di tempo stabilite dall'articolo 5.

L'ENI con ciò è esplicitamente chiamato a svolgere un servizio pubblico, in accordo con il compito che la legge gli ha assegnato, di « attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi » (articolo 1 della legge istitutiva dell'ENI 10 febbraio 1953, n. 136).

Confido che tali rilievi – la cui validità mi sembra non possa contestarsi – valgano a far accogliere dalla Commissione il principio dell'affidamento all'ENI, in temporanea esclusiva, della prospezione preliminare.

Sono stati fatti in merito alcuni rilievi dagli onorevoli colleghi. L'onorevole Helfer, che tra l'altro ha dato un contributo particolarmente apprezzabile all'esame del provvedimento, ritiene che si debba cercare di porre dei termini per la conclusione della prospezione estensiva.

A tale proposito alcune osservazioni sono state fatte sui tempi previsti per condurre a termine questa indagine preliminare; e si è richiesto, appunto da parte del collega Helfer, di porre termini più abbreviati per concludere la prospezione estensiva.

Com'è noto, l'articolo 5 stabilisce i seguenti tempi: otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge per le zone *A* e *B*; diciotto mesi dalla scadenza del precedente termine per la zona *C;* sei mesi, dall'ultimazione della prospezione nella zona *C*, per la zona *D;* sei mesi ancora dal termine precedente per la zona *E*.

A mio avviso, pur tenendo conto del fatto che i tempi previsti sono quelli tecnicamente necessari per condurre a termine la prospezione in ciascuna zona, e che perciò non è pensabile di apportare riduzioni arbitrariamente determinate – qualcuno proponeva, ad esempio, di ridurre gli otto mesi a sei, o i diciotto mesi a quattordici – si potrebbe accelerare ugualmente il completamento delle indagini attraverso proposte razionali che contemperino le esigenze tecniche con l'interesse del Paese per un più rapido inventario delle zone favorevolmente indiziate, il che porterebbe ad anticipare tutte le fasi della ricerca e della coltivazione. Come per le zone *A* e *B* è stabilito l'inizio contemporaneo della prospezione, così per le zone *C*, *D* ed *E* si potrebbe stabilire che i termini previsti comincino a decorrere dalla scadenza dei tempi stabiliti per le prime due zone. Pertanto, attraverso questa modifica – che mi riprometto di concretare in un emendamento – si potrebbe giungere al completamento delle indagini preliminari nel termine massimo di ventisei mesi, anziché di trentotto; e mi pare che un guadagno di dodici mesi sia cosa notevole.

Il collega Marzotto ha espresso un giudizio decisamente negativo anche in merito alla disposizione contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge, secondo la quale all'ENI, ultimata la prospezione preliminare, è accordata la facoltà di indicare, per ogni singola zona, « le aree, entro la percentuale del 25 per cento, nelle quali devono essere rilasciati all'ENI stesso permessi di ricerca ».

È opportuno porre in rilievo, in primo luogo, che la norma considerata non è stata affatto inserita nel progetto di legge, come qualcuno ha detto, allo scopo di « compensare l'ente di Stato per le spese da questo sostenute per eseguire la prospezione preliminare ». Con essa lo Stato, infatti, ha inteso ed intende esclusivamente affidare all'ente predetto lo svolgimento di un servizio di interesse economico generale. L'ENI, infatti, è un ente pubblico, è cioè lo strumento del quale il Governo si avvale per realizzare i suoi fini nel campo degli idrocarburi.

Per quanto riguarda la capacità dell'ENI sul piano tecnico e su quello operativo, deve porsi in rilievo che l'ente di Stato ha acquisito una vasta esperienza nel campo della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi, e ciò non soltanto sulla terraferma, ma anche sulle aree marine. È noto, infatti, che i primi pozzi nei mari europei sono stati eseguiti dall'ENI con maestranze e propri mezzi (mi riferisco alle piattaforme per la perforazione in mare). L'ENI, inoltre, è l'unico in Italia a disporre di tali attrezzature, tanto che i privati stessi – ai quali qualcuno vorrebbe peraltro affidare la prospezione preliminare – hanno fatto ricorso ad esso per eseguire pozzi nelle zone loro concesse.

Per quanto riguarda la percentuale del 25 per cento, deve osservarsi che essa consente l'acquisizione di aree adeguate per una programmazione ad ampio respiro e per un organico, razionale ed economico sviluppo nel tempo dei lavori di ricerca.

Non è fuori luogo sottolineare, a questo punto, che l'Ente nazionale idrocarburi, con riferimento allo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione, dopo la concessione dei

permessi viene posto dal progetto di legge in una condizione in tutto e per tutto identica a quella di un qualsiasi altro operatore. Infatti, esso dovrà rispettare, come tutti, le disposizioni previste nel disegno di legge relativamente ai canoni, alle *royalties*, all'estensione dei permessi e delle concessioni, ai programmi afferenti la ricerca e la coltivazione, ecc.

Si è affermato *sic et simpliciter* – da parte dell'onorevole Marzotto – che il diritto dell'ENI di scegliere il 25 per cento delle aree assegnabili nelle singole zone rappresenta di fatto l'esclusione dalla ricerca degli operatori privati; e, a sostegno della tesi, si è argomentato che l'esperienza ha dimostrato che l'effettiva coltivazione degli idrocarburi si realizza, al massimo, sul 4 per cento dell'area oggetto di prospezione; che, cioè, appena il 4 per cento dell'area è produttiva. Si argomenta inoltre che l'ENI, svolgendo in esclusiva la prospezione preliminare, è in grado di conoscere la ubicazione delle strutture che sono condizione necessaria per l'esistenza dei giacimenti; ne deriva – si dice – che l'azienda di Stato, con il diritto di prelazione sul 25 per cento delle aree assegnabili, può largamente accaparrarsi tutte le zone in cui è possibile eseguire le perforazioni con prospettive di successo.

L'argomentazione oltre ad essere molto semplicistica – mi si consenta di dirlo – è fragilmente fondata su una erronea valutazione delle possibilità offerte dalla prospezione, che deve essere eseguita entro i tempi brevi stabiliti nell'articolo 5, con uno scopo ben definito e secondo un programma preventivamente approvato dall'autorità competente, e la cui esecuzione è soggetta ad un controllo e ad una facile verifica da parte di chiunque.

Chiedo scusa, ma per maggiore chiarezza ritengo utile aggiungere qualche notizia di carattere tecnico, che io stesso ho voluto approfondire in questa occasione. Schematicamente il rilievo di prospezione sismica consiste nell'esecuzione di misure lungo tracciati rettilinei predeterminati costituenti un reticolato con maglie, la cui ampiezza, pressoché costante per una determinata regione, è scelta a seconda dei risultati che si vogliono ottenere e del tempo di cui si dispone.

Evidentemente, se si volessero localizzare tutte le singole strutture e definirne le caratteristiche, si dovrebbe adottare un reticolato a maglie molto ravvicinate. Ciò richiederebbe, ovviamente, tempi molto lunghi nonché costi talmente elevati da sconsigliare l'esecuzione immediata di tale tipo di rilievo su aree molto estese; richiederebbe, inoltre, il ritorno in mare per rilievi integrativi, in base al risultato del precedente rilievo, la cui interpretazione non può essere contemporanea alla esecuzione delle misure in mare, ma deve essere successiva ad esse, con una fase intermedia di complesse elaborazioni elettroniche.

Praticamente, quando la nave è in mare, ogni seicento metri viene fatta esplodere una carica; su un nastro magnetico si registrano le conseguenze di queste esplosioni. Ma coloro che si trovano sulla nave non possono immediatamente interpretare questi dati, e variare la rotta a seconda dei risultati. Quando la nave tornerà a terra, allora verranno interpretati i dati in questione. In base a tale elaborazione verrà tracciato un reticolato di linee, che avrà maglie molto larghe, appunto per la brevità dei termini entro cui bisogna compiere queste ricerche. È chiaro, quindi, che non c'è la possibilità di cambiare la rotta in precedenza determinata. Dico questo per dimostrare a coloro che temono che l'ENI in questo modo sia in grado di accaparrarsi il 100 per cento delle riserve che la loro preoccupazione è infondata. È chiaro che è nello spirito della legge concedere delle possibilità maggiori a questo ente, attraverso il quale lo Stato esercita una sua politica energetica; ma larghe possibilità – nei limiti del residuo 75 per cento – sussistono per i privati.

Chiedo scusa di questa parentesi, con la quale spero di essere riuscito a chiarire un po' come avviene la rilevazione.

Nella normale prassi esplorativa si comincia, perciò, con un rilievo a maglie molto larghe; si elabora e si interpreta questo rilievo; si cerca di delineare le aree genericamente di maggior interesse; si adegua alle caratteristiche emerse il nuovo programma (per esempio, variando opportunamente l'orientamento del reticolato: ma, si badi bene, dopo che i primi dati sono stati analizzati) e si ritorna su di esse per l'esecuzione di rilievi più dettagliati, cioè più fitti, con linee intercalate a quelle già eseguite (il che, tra l'altro, fornisce automaticamente un controllo delle qualità dei rilievi già eseguiti). Soltanto in questa fase si possono localizzare e definire alcuni tipi di trappole: non tutte, perché altri tipi possono essere definiti soltanto quando si disponga anche di dati geologici che possono essere forniti solo da perforazioni. I tempi brevi non consentono certo all'ENI di ritornare, dopo l'elaborazione dei dati del primo rilievo sistematico, su determinate aree sia per studiare le deformazioni strutturali che fossero state attraversate da qualcuna delle linee eseguite (per constatare cioè se sono trappole strutturali), sia per ricercare tra le maglie del rilievo la presenza

eventuale di altre trappole. Il programma di rilievo inoltre è piuttosto rigido, come dicevo prima, e non consente certo immediate o troppo frequenti variazioni.

Si oppone invece, da parte dei critici del provvedimento, che la quota del 25 per cento è eccessiva, come se di fatto, nonostante la non ambigua definizione degli obiettivi e l'obbligo di un programma ad essi idoneo, l'ENI potesse operare arbitrariamente per uno scopo diverso, e cioè per la ricerca e la definizione delle trappole di tipo strutturale, o come se, con un rilievo sistematico a larghe maglie, secondo un piano predeterminato e che deve coprire tutta la piattaforma, si potesse individuare e definire qualsiasi tipo di trappola.

Tale critica si appoggia inoltre a questo argomento quasi che nella pianura Padana gli accumuli di idrocarburi fossero stati trovati tutti in trappole strutturali, e più particolarmente nel culmine di anticlinali (che tra tali tipi di trappole sono quelli, in genere, di più semplice definizione con rilevamenti geofisici). Ma ciò non è esatto. Dalla pubblicazione dell'AGIP del 1957, relativa alla situazione geologica della valle Padana, risulta che, sino a quella data, nella regione Padana si erano accertati 84 *pools*, o giacimenti, di cui 31 in trappole strutturali e 53 in trappole stratigrafiche e miste.

È facile presumere che anche nella piattaforma adriatica, di cui, tra l'altro, solo una parte assai minore può essere considerata prosecuzione della pianura padana, esisteranno trappole dei tre tipi; ricordando però, in ogni caso, che solo per quelle strutturali – e quando il responso al rilievo è buono – è possibile una definizione con i soli metodi di prospezione della superficie.

Aggiungo che il rapporto tra aree mineralizzate e area totale ricordato dal collega Marzotto per la pianura padana è dell'ordine di grandezza di quello constatato in altre regioni produttive. Perché allora le compagnie, anche dove sono stati eseguiti i lavori di prospezione, richiedono aree ben più grandi del 4 per cento dell'area totale? Anzitutto, la dimensione e la distribuzione geografica dei giacimenti sono note soltanto dopo che gli stessi sono stati scoperti, e non si scoprono i giacimenti con i soli lavori di prospezione. Ma vi è anche un'altra considerazione che mi sembra piuttosto significativa: o si affronta la ricerca con l'atteggiamento del giocatore d'azzardo, o la si affronta con l'atteggiamento dell'operatore industriale.

Il giocatore rischia una somma su un'area poco estesa; non si preoccupa di raccogliere dati che potranno servire per l'avvenire, ma che per lui costituirebbero spese inutili, perché il suo obiettivo è a breve scadenza. Per esempio, non spende una grossa somma per eseguire un pozzo stratigrafico profondo con lo scopo di conoscere la natura e la successione dei terreni in una regione poco nota. Cerca piuttosto di entrare in un'area genericamente già nota per i lavori di altri, dove già si è rinvenuto qualcosa; cerca di localizzare qualche trappola, naturalmente fra quelle strutturali, definibili con la sola prospezione, e tenta con il pozzo. Logicamente non si dà una organizzazione; ricorre a strumenti e mezzi presi a contratto e spesso anche a consulenti temporanei.

L'operatore industriale opera secondo un programma a lungo termine; sa che avrà numerosi insuccessi, ma spera nella compensazione statistica del successo, che però può venire anche tardi, dopo anni di lavoro e di delusioni. E perciò conduce la ricerca anche con quei mezzi e criteri che possono dare risultati solo nel tempo lungo, come la ricerca di trappole stratigrafiche. Questa impostazione giustifica l'esistenza di una solida organizzazione propria, altamente specializzata, nella sicurezza della continuità e della dimensione idonea all'attività intrapresa.

È evidente che solo questo atteggiamento può portare all'accertamento di tutte le possibilità produttive di un paese; ed è evidente che, non potendo esaurirsi la ricerca nelle solite trappole più semplici e meno impegnative, l'operatore vorrà aree estese e non solo quelle parti minori corrispondenti al culmine delle trappole di tipo anticlinale.

Ai fini che il disegno di legge in discussione vuole perseguire per il nostro Paese evidentemente non interessano i giocatori, ma i seri operatori economici i quali certamente riconosceranno che la scelta del 25 per cento di un'area, fatta soltanto con l'ausilio di una breve campagna geofisica a larghe maglie, lascia nel residuo 75 per cento vaste possibilità per operazioni ad ampio respiro chiaramente previste e consentite dalla norma del provvedimento.

Per quanto attiene alla modifica ed alla integrazione della legge 11 gennaio 1957, n. 6, cioè della legge petrolifera oggi vigente, ritengo opportuno limitarmi, in questa sede, ad una esposizione delle ragioni che, a mio giudizio, debbono condurre ad un aggiornamento di alcune norme in essa contenute, riservandomi di intervenire su ogni singola disposizione nel corso della discussione sia dei singoli articoli – opportunamente ristruttu-

rati e presentati dal Governo – sia degli emendamenti che dovessero eventualmente venire proposti.

È opportuno premettere che come qualsiasi attività industriale, anche la ricerca di idrocarburi deve essere valutata in termini economici: costi di scoperta e produzione e valore di mercato del prodotto.

Nei costi di scoperta e produzione vanno considerate due componenti: una prima « naturale », determinata dalle condizioni geografiche e geologiche e perciò dal rapporto tra i costi delle operazioni e la probabile frequenza ed entità dei risultati; ed una seconda, determinata dalle misure fiscali.

Le più moderne legislazioni non solo tarano questa seconda componente sulla prima, in modo che la somma delle due non superi presumibilmente il valore di mercato degli idrocarburi; ma anche manovrano le norme tecniche, agendo sulla dimensione delle aree, sulla durata, sugli impegni di lavoro, sulla flessibilità operativa, per ottenere il ritmo ottimo in rapporto alle condizioni locali ed alle finalità della legge. In paesi produttori ed esportatori e aventi ancora prospettive di altre scoperte facili ed a buon costo, le norme tecniche hanno funzioni restrittive e le misure fiscali incidono pesantemente anche nella fase di ricerca, perché vi è ampio divario tra costi di produzione e prezzi di mercato. In paesi importatori, preoccupati di attenuare gli esborsi valutari ed aventi condizioni di ricerca difficili rischiose o di alto costo con prospettive modeste, si rinuncia a tassazioni nella fase di ricerca e si adeguano le misure fiscali nella fase di produzione; e nello stesso tempo le norme tecniche assumono funzioni incentivanti – per attenuare un rischio altrimenti non affrontabile – concedendo più spazio, nonché a sfruttare economicamente tutte le risorse della tecnica, concedendo più tempo e soprattutto più flessibilità.

Tali paesi, infatti, sono stati necessariamente indotti a spingere la ricerca nei propri territori sin dove tecnicamente possibile e perciò ad elevare artificiosamente i limiti di economicità della stessa ricerca e della produzione attraverso incentivi e sostegni di varia natura e di grande rilievo; e ciò è stato fatto, per esempio, sostenendo il prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti (Stati Uniti e Canadà), o riducendo al minimo i gravami fiscali (tale accorgimento è d'applicazione generale) oppure apportando importanti contributi diretti (Germania Occidentale), facilitando il finanziamento delle aziende del settore (Francia) fino a giungere, come è il caso dell'Australia, al rimborso di una parte sensibile – circa un terzo – delle spese di ricerca o, infine, a contributi per nuovi investimenti nelle attività petrolifere (Inghilterra).

Altra considerazione di rilievo discende dal ben noto fenomeno dell'aumento progressivo dei costi di scoperta. In una determinata regione geologica, a meno di rarissime eccezioni, dopo una fase brillante, le scoperte divengono più rare, più difficili e perciò più costose con il procedere della ricerca. Si scoprono prima le trappole più semplici e più evidenti, si perforano prima le maggiori e più accessibili, e così via.

Il fenomeno, che si verifica rapidamente in scala regionale, si manifesta con il tempo in scala nazionale, ed anche in scala internazionale: e basti perciò considerare lo spostamento della ricerca verso aree sempre più costose, come l'interno dell'Africa, gli alti mari, ecc.

Questa tendenza ai costi di scoperta crescenti si manifesta ovviamente in misura tanto più rapida e sensibile quanto più intensa è stata l'attività di ricerca, come appunto è avvenuto in tanti paesi importatori come il nostro, nel quale, dal momento dell'entrata in vigore della legge del 1957, n. 6, è stato compiuto, nel campo della ricerca petrolifera, uno sforzo pari, se non superiore, a quello degli altri paesi importatori.

È opportuno osservare, inoltre, che quasi tutte le aree del nostro paese giudicate favorevolmente indiziate nel noto studio pubblicato nel 1962 da una commissione di esperti per incarico del Comitato speciale del petrolio dell'OCDE sono già state assegnate in permessi di ricerca ed in notevole misura successivamente abbandonate per l'esito negativo dei lavori.

Ciò non significa, ovviamente, che debbano considerarsi esaurite le possibilità di nuove scoperte nell'area peninsulare, ma che la ricerca può essere eseguita soltanto accettando alti costi ed un rischio molto elevato.

Le osservazioni svolte dimostrano che la situazione attuale è molto diversa rispetto a quella che il legislatore ha tenuto presente al tempo dell'approvazione della legge del 1957, n. 6, che oltre tutto venne impostata su valutazioni ed attese che l'esperienza successiva ha dimostrato troppo ottimistiche.

Il Governo, nel predisporre il disegno di legge in discussione, preso atto di tale situazione, ne ha tratto come logica conseguenza quella di suggerire – pur nel rispetto dei principi informatori e delle finalità della leg-

ge del 1957 – modifiche ed integrazioni, adeguando tale legge alla nuova realtà.

Sottolineo che si tratta di « adeguamento » anche per rispondere a talune distorsioni polemiche cui è stato fatto cenno, che vogliono vedere nel nuovo testo la prova di un grande errore precedente o di un tardivo pentimento, oppure un capovolgimento di criteri, un cedimento ad istanze interessate, una frana del sistema dei controlli introdotti nel 1957.

Ho già ammesso che nella legge 11 gennaio 1957, n. 6, si trovano difetti e lacune, come, per esempio, la mancanza dell'obbligo della priorità di consegna al mercato nazionale degli idrocarburi estratti.

Ma non dimentichiamo che si tratta della prima legge petrolifera approvata dal Parlamento – come ben volle rimarcare, nel suo discorso di replica del 10 luglio 1956, l'illustre amico e collega onorevole Dosi – che ben scarsa era l'esperienza del paese ed insufficiente la conoscenza sulla realtà delle prospettive.

Vorrei, però, che si distinguesse, quando si studiano le differenze con il nuovo testo, quanto è correzione di difetti (come, per esempio, i più razionali criteri di configurazione dell'area del permesso) e quanto è invece dovuto allo stato ben diverso della ricerca, e cioè è soltanto aggiornamento. E ricordo che anche gli altri paesi europei, nei quali la ricerca ha raggiunto uno stadio molto avanzato nelle aree tradizionali o ha dovuto spostarsi verso aree nuove grazie ai rapidi e rilevanti progressi della teoria e della tecnica, hanno provveduto in questi ultimi anni a rinnovare radicalmente e ad adeguare le normative specifiche alla nuove situazioni.

Ma soprattutto non vorrei che si dimenticasse quanto di nuovo, di importante, di valido, ha introdotto la legge del 1957 nei criteri e nella normativa specifici e che non sfuggisse che questi pilastri portanti sono confermati e rafforzati nel nuovo testo, perché la loro validità non è soggetta alla evoluzione della situazione tecnica. Senza voler esaurire l'argomento, richiamo alcuni esempi:

– la certezza del diritto: nella normativa allora vigente (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) lo scopritore non aveva la certezza di ottenere la concessione, era solo « preferito » (articolo 16), principio questo risalente al Codice napoleonico e vigente ancora, per esempio, in Olanda fino a due anni fa;

– la definizione e introduzione della *royalty*, quale entrata patrimoniale dello Stato;

– la fissazione di forme e dimensioni massime predeterminate, ed uguali per tutti, per il permesso di ricerca;

– la durata dei titoli predeterminata;

– la fissazione di definiti obblighi di lavoro con scadenze obbligate e entità minima predeterminate;

– la minuziosa e severa definizione dei doveri e degli obblighi dei titolari, specificati esaurientemente in due fondamentali articoli, che il disegno di legge al nostro esame ha ripreso senza variazioni;

– l'istituzione del Comitato tecnico idrocarburi;

e l'elenco potrebbe continuare.

Alcune di queste innovazioni sono il risultato di non facili scelte tra più soluzioni possibili, quali per esempio la *royalty*, e, in generale, la struttura fiscale, che era soggetta alla discrezionalità dell'Esecutivo. Infatti l'articolo 18 della legge del 1927 stabiliva che il decreto di concessione doveva contenere, tra l'altro: « *g*) l'indicazione della eventuale partecipazione dello Stato ai profitti delle aziende, da determinarsi dopo aver udito il Ministro delle finanze ».

E mi limito solo a ricordare che la legge n. 6, del 1957, ha provocato anche la radicale revisione delle norme di polizia mineraria e la introduzione, per la concessione di coltivazione, del disciplinare-tipo, eguale per tutti, e confermato nel disegno di legge in discussione; il quale anzi aggiunge l'obbligo del disciplinare-tipo anche per il permesso di ricerca.

Si deve obiettivamente ammettere che questi fondamentali princìpi e criteri sono stati canvalidati dall'esperienza, e che sono stati integralmente recepiti come struttura del nuovo testo. E si deve pure riconoscere che le variazioni proposte sono soprattutto variazioni di misure, cioè tarature, le quali sono necessariamente contingenti, perché è ben noto che gli accelerati progressi della tecnica contribuiscono al rapido invecchiamento delle normative di carattere soprattutto tecnico.

Si teme forse da taluni che questi aggiornamenti portino ad una attenuazione della severità del controllo, per esempio, sulle operazioni, e, soprattutto, sulla produzione. Condividiamo tutti la necessità di efficienti controlli, ma dobbiamo constatare che essi sono confermati, e che si è tenuto conto della esperienza per renderli più efficienti; sia rinunciando a sistemi dimostratisi imperfetti – come ha sottolineato il collega Di Vagno – sia integrando quelli validamente già sperimentati. E, quale prima misura, ricordo l'ob-

bligo della disponibilità prioritaria del prodotto estratto per il mercato nazionale, e la imposizione dell'autorizzazione per le esportazioni.

Ho già richiamato la conferma integrale di norme di obbligo e di controllo introdotte dalla legge 11 gennaio 1957, n. 6. Per completezza aggiungo che restano valide – e saranno confermate nel nuovo disciplinare-tipo con i miglioramenti che l'esperienza suggerisce – tutte le norme del disciplinare vigente.

Posso fare un esempio. Ricordo le norme che impongono la presentazione annuale del programma di produzione, che può essere anche modificato dall'autorità competente; o quelle che obbligano il titolare a non variare la produzione senza autorizzazione o giustificato motivo, ecc., tendenti tutte a massimizzare la produzione, ma contemperate dalle norme relative all'obbligo di non superare le soglie oltre le quali si arreca danno al giacimento o se ne compromette il recupero finale.

Una esposizione completa prenderebbe troppo tempo; vorrei tuttavia ancora richiamare il nuovo criterio per il conferimento della concessione, che costringe il titolare ad accelerare i lavori per dimostrarne la sfruttabilità, pena la decadenza; ma conferma anche l'obbligo di intervento per l'Esecutivo nel caso di ritardi o negligenze. E non può essere trascurato neanche il peso del controllo dall'interno che attraverso l'ente di Stato sarà condotto sulle imprese private che con esso potranno collaborare.

Si è detto che la nuova normativa sarebbe fin troppo favorevole ai ricercatori, concederebbe eccessive agevolazioni ecc. Risponderò più avanti sui punti specifici. Vorrei qui richiamare anzitutto, che, se è pur vero che è ragionevole attendersi risultati nell'area adriatica più indiziata, ancora incerte restano le prospettive nelle altre aree, e, a proposito della citazione riportata dal collega Cataldo, che « l'Adriatico potrebbe presentare per l'industria petrolifera internazionale un interesse quasi pari a quello dei giacimenti del Mare del Nord », vorrei portare una voce di doverosa cautela. Contro 3.203 chilometri quadrati (di cui 549 già rinunciati) assegnati a privati nel medio ed alto Adriatico, e non oltre 27 mila disponibili (e solo in parte minore nell'area già produttiva) stanno circa 300.000 chilometri quadrati della piattaforma inglese, di cui 274.000 chilometri quadrati già aperti alla ricerca, e oltre 100.000 chilometri quadrati già assegnati; quasi 90.000 chilometri quadrati della piattaforma norvegese, di cui 42.000 già assegnati, oltre che le piattaforme danese, tedesca e olandese. E si aggiungeva che in esse si trova un bacino geologico che ha già dato i 1.600 miliardi di metri cubi del giacimento di Gröningen, le centinaia di miliardi degli altri giacimenti nella parte olandese in terraferma e di quelli della piattaforma inglese: contro queste cifre stanno le poche decine di milardi rinvenute finora in Adriatico.

L'interesse dei ricercatori per l'Adriatico è motivato non da presunti regali, ma dalla necessità di sostituire nuove aree, grandi o piccole, a quelle in cui le prospettive si stanno esaurendo, pena il declino e poi la fine dell'attività; è motivato altresì della moltiplicazione dei ricercatori, dalla rapidissima avanzata della tecnica nelle aree sottomarine, dall'interesse oggi accresciuto per il gas naturale, dalla necessità di alternative ai grandi produttori esteri tradizionali.

Non vi è ragione che l'Adriatico, se pur esiguo, sfugga a questa tensione che si manifesta dovunque, e a tal fine è giusto che i legislatori consentano attività in condizioni operativamente efficienti e fiscalmente eque. E consenta il collega Cataldo che anch'io citi un testo, lo studio dell'OCDE « *La récherche et l'exploitation du pétrole et du gaz naturel dans la zone européenne de l'OCDE* » (pagina 156):

« L'importanza delle aree sedimentarie terrestri e marine ancora poco conosciute o addirittura quasi sconosciute, come la maggior parte della piattaforma continentale, lascia la porta aperta ad ampie possibilità. Bisognerebbe però che misure giuridiche e fiscali non creassero ostacoli al progresso delle nuove tecniche, ma che gli Stati si sforzassero di adottare tutte quelle misure di ordine amministrativo o legislativo che stimolano al massimo la ricerca e la produzione degli idrocarburi. Tuttavia non è men vero che i giacimenti più facili sono quelli che vengono scoperti per primi, e che l'olio ed il gas che restano saranno sempre più difficili e costosi a scoprirsi. Inoltre è più che mai necessario, mentre si rafforzano i legami tra i diversi paesi europei, sviluppare una stretta collaborazione tra gli organismi, i tecnici ed i giuristi di ciascun paese ».

L'approfondito studio comparato delle più recenti normative europee, che è stato condotto dalla commissione Oggioni, e l'allineamento con le norme più efficienti ha trasferito sul piano concreto la raccomandazione dell'OCDE.

In merito al rilievo del collega Malfatti Francesco – da mettersi, evidentemente, in relazione a quanto previsto nell'articolo 37 – concernente una migliore possibile precisazione della espressione « società collegate o controllate », osservo che l'articolo richiamato sancisce che l'ENI deve svolgere la prospezione estensiva di cui all'articolo 5 a mezzo di società controllate, e le altre attività previste dalla legge « attraverso società controllate o collegate, le quali possono agire anche in contitolarità con terzi ». Nell'ipotizzare i vari modi in cui l'ENI può operare, l'articolo 37 richiama nozioni giuridiche definite nel nostro Codice civile (articolo 2359). Le società « controllate » sono: *a*) quelle in cui l'ENI o altra società del gruppo ENI posseggono un numero di azioni tale da assicurare la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, ovvero: *b*) quelle sotto l'influenza dominante dell'ENI o di altre società del gruppo, per virtù di particolari vincoli contrattuali. Le società « collegate » sono quelle in cui l'ENI o le società del gruppo, direttamente o indirettamente, posseggono azioni.

La contitolarità – ritengo opportuno a questo punto trattare anche tale tema per soddisfare l'esigenza di una esposizione quanto più possibile organica – con terzi per l'esercizio delle attività di prospezione non esclusiva, ricerca e coltivazione, significa intestazione congiunta dei permessi e delle concessioni a società controllate e collegate del gruppo ENI e ad una o più società ad esso estranee, secondo quote stabilite negli stessi permessi e concessioni. I contitolari sono solidalmente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono (solidalmente) anche nei confronti dei terzi. Se uno dei contitolari, per qualsiasi ragione, viola le norme di legge, non si ha decadenza o revoca dei permessi o delle concessioni purché l'altro o gli altri contitolari assumano a loro carico le quote del contitolare che viene meno. È opportuno osservare che ciascun titolare può disporre liberamente della propria quota di produzione.

L'associazione in compartecipazione (o, più esattamente, in partecipazione) con altre imprese è un contratto mediante il quale una società esercita un'attività imprenditoriale in nome proprio e secondo suoi indirizzi, ma avvalendosi (come apporto) del contributo tecnico o di capitale di altra società, che viene a partecipare agli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività in proporzione al suo apporto, nonché alle eventuali perdite che si verifichino, limitatamente al valore di detto apporto.

In sostanza, la nuova legge consente alle società dell'ENI di associarsi con altre imprese. Cioè permette loro di ottenere titoli minerari (permessi o concessioni) insieme ad altre società private, oppure di costituire società miste con esse. Com'è noto, la vigente legge n. 6 del 1957 sulle ricerche di idrocarburi nell'Italia peninsulare impediva all'ENI questa possibilità.

Le ragioni per l'adozione di questa nuova disciplina si possono riassumere, a mio avviso, in tre punti principali, che si riferiscono tanto alle caratteristiche della ricerca mineraria sottomarina, quanto alla fase attuale della ricerca nelle aree oggetto della legge n. 6 del 1957.

Primo: costi elevati della ricerca. Com'è noto, i costi della ricerca, per quanto riguarda le aree marine, sono molto superiori a quelli che si devono sopportare operando in terraferma: le perforazioni possono costare il quadruplo, e un singolo pozzo esplorativo può costare in tutto circa 1 miliardo. Lo strumento necessario per la perforazione, cioè la piattaforma galleggiante, può costare dai 4 ai 6 miliardi, e, inoltre, diviene obsoleto in breve tempo. Questa è in sostanza la ragione per cui la ricerca in mare ha dato ovunque un grande impulso alle imprese formate da più compgnie petrolifere (*joint ventures*) che cercano in questo modo di suddividere i costi in modo da rendere le spese di ricerca meno proibitive per ognuno dei partecipanti. Si tratta di uno strumento giuridico che ha dato ottima prova nel mondo petrolifero e che è ormai opportuno introdurre anche in Italia.

Secondo: posizione delle imprese pubbliche e delle imprese private. Se la disciplina delle *joint ventures* deve essere introdotta nella nostra legislazione mineraria non vi è dubbio che essa deve riguardare le imprese private e quelle pubbliche. Per le prime la contitolarità ha, come abbiamo detto, la funzione di ripartire i costi tra vari operatori, e quindi di offrire la possibilità di partecipare alla ricerca anche ad imprese minerarie di dimensioni non grandissime. Ma sull'impresa pubblica gravano responsabilità più ampie: essa ha anche la funzione di cercare di ridurre, attraverso proprie fonti di idrocarburi, la dipendenza del nostro mercato da fornitori stranieri. Per essa, la possibilità di ridurre i costi della ricerca ripartendoli su più operatori significa poter iniziare e condurre contemporaneamente campagne di ricerca

differenziate fra loro. È infatti una regola fondamentale della condotta dell'imprenditore minerario quella di non concentrare mai le sue risorse economiche e tecniche in una sola zona, ma di ripartire il suo sforzo di ricerca in varie zone, aumentando così le probabilità di successo. Inoltre, anche per quanto riguarda l'attività nella piattaforma continentale italiana, non concedere all'impresa pubblica la possibilità di associarsi equivarrebbe ad un trattamento discriminatorio nei suoi confronti: essa verrebbe infatti messa in una aperta condizione di inferiorità rispetto agli altri operatori.

Terzo: complessità tecnica delle operazioni di ricerca. La ricerca sottomarina, oltre ad essere costosa e rischiosa, presenta anche problemi tecnici estremamente complessi, che soltanto ora cominciano a trovare una loro soluzione sul piano industriale. In particolare, la messa in produzione di un pozzo in acque profonde pone problemi tecnici di grande rilievo che richiedono l'impiego di attrezzature molto costose e di difficile manovra. Sembra quindi consigliabile che la ricerca nella piattaforma continentale italiana possa utilizzare tutte le competenze tecniche che si sono formate in questo campo, dando modo alle imprese italiane di mettere a confronto le varie tecniche e di approfittare, attraverso la collaborazione con altre imprese, delle esperienze altrui. Ciò porterà, in definitiva, ad una riduzione di costi, e ad una maggiore rapidità di ricerca. Quanto sopra non vuol dire che le imprese italiane, ed in particolare l'impresa pubblica, siano in condizioni di inferiorità tecnica; anzi, com'è noto, le società del gruppo ENI sono state le prime a condurre ricerche sottomarine e a perforare pozzi nei mari europei. Ma è comunque necessario ricorrere a tutti gli strumenti e a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre i costi, già elevati, dell'impresa, e quindi per utilizzare tutti i contributi tecnici e finanziari che l'industria petrolifera può offrire.

I rilievi formulati sono validi – per le ragioni che ho già posto in rilievo – anche per l'attività di ricerca e di coltivazione nella terraferma. in quanto può sicuramente affermarsi che attualmente, esauriti i temi di ricerca più facili e meno costosi, l'attività mineraria deve necessariamente assumere anche nelle aree peninsulari dimensioni ed impegni non dissimili, sotto tutti gli aspetti, da quelli richiesti per la ricerca in mare.

Gli articoli 9 e 16 prevedono perciò che il permesso di prospezione non esclusiva e quello di ricerca possono essere accordati oltre che a cittadini e a enti italiani o a società aventi sede sociale in Italia – com'è previsto nella legislazione vigente – anche alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali (principio di reciprocità).

Tale norma – di cui si chiede l'estensione anche alla terraferma – è stata articolata tenendo presente, tra l'altro, che il nostro Paese occupa una precisa posizione all'interno di un'area economica in corso di integrazione. La disposizione, pertanto, si armonizza con lo spirito e la lettera del Trattato di Roma, nel quale si afferma che, al termine del periodo transitorio, dovrà essere abolita fra i paesi membri qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda i lavoratori, le società, i servizi ed i capitali.

Con l'adozione del principio di reciprocità nella ricerca degli idrocarburi, prima che sia approvata la direttiva attualmente in corso di elaborazione concernente la libertà di stabilimento e la libera produzione dei servizi per le attività non salariate, l'Italia viene a trovarsi in una posizione di avanguardia; infatti, le misure che i vari Stati membri prenderanno in applicazione del titolo III del Trattato si estenderanno automaticamente al nostro Paese.

Per quanto riguarda la richiesta del collega Di Vagno, secondo la quale le società operative dell'ENI, nel caso in cui intendano associarsi con privati, dovrebbero ottenere la previa autorizzazione del CIPE, osservo in questa sede – riservandomi di svolgere successivamente, ove necessario, un intervento più dettagliato – che al Comitato interministeriale per la programmazione economica spettano compiti generali di valutazione dei programmi globali e di definizione delle direttive di politica nazionale.

Ciò premesso, ritengo che il punto di vista espresso dall'onorevole Di Vagno – che comunque esula dai fini perseguiti dal disegno di legge in discussione – dia luogo, quanto meno, a gravi perplessità.

I rilievi che precedono, e la conclusione ora enunciata, mantengono la loro validità anche con riferimento al principio, puntualizzato pure dal collega Di Vagno, in base al quale il CIPE dovrebbe esercitare un controllo sui programmi di impiego degli idrocarburi gassosi, a meno che egli non si sia voluto riferire ad un «controllo» contenuto nei li-

miti sopra indicati (cioè, valutazione dei programmi globali e definizione delle direttive di politica nazionale). Anche con riferimento a tale punto mi riservo, ovviamente, di intervenire in un tempo successivo nel caso in cui se ne avvertisse la necessità.

Con riferimento ai rilievi del collega Cataldo in merito all'affermata « tenuità » dei canoni e delle *royalties* osservo quanto segue: la valutazione della misura equa dei canoni di superficie e delle *royalties* non può derivare semplicisticamente dalla tradizione o dal semplice confronto con le misure corrispondenti in altri paesi.

Tale confronto può infatti essere valido soltanto se riferito a paesi in cui lo stato della ricerca e la situazione geologica siano comparabili per il complesso di tutte le incidenze fiscali, e non per singole voci. Va pure notato che in un paese importatore, e in cui si intende spingere la ricerca fino ad esaurire tutte le possibilità, non dovrebbero essere appesantiti gli oneri fiscali nella rischiosa fase della ricerca, né caricati eccessivamente i costi di produzione, il che potrebbe rendere non sfruttabili i giacimenti minori.

Nel delineare una politica della ricerca degli idrocarburi non può nemmeno essere trascurato il fatto fondamentale che il nostro Paese si trova nell'Europa occidentale e fa parte integrante della Comunità economica europea.

La rapida evoluzione dell'incidenza del petrolio nei bisogni di energia dei paesi che costituiscono la comunità – che dal tasso del 10 per cento nel 1950 è passata al 30 per cento nel 1960 e raggiungerà probabilmente il 50 per cento nel 1970 – ha indotto gli esecutivi della Comunità a interessarsi in modo particolare degli idrocarburi.

Il noto rapporto Marjolin, infatti, suggerisce per le ricerche all'interno, oltre agli incentivi previsti per l'attività esterna, anche un regime armonizzato di sgravi fiscali e di aiuti diretti per lo smercio dell'eventuale produzione interna, ove essa non risultasse completamente competitiva.

Non credo necessario dimostrare che la ricerca in Italia non deve essere posta in condizioni di inferiorità rispetto agli altri Stati membri della CEE, e, voglio aggiungere, degli Stati europei che si trovano in una situazione comparabile alla nostra.

Uno studio comparato della incidenza globale delle imposizioni fiscali e delle *royalties* porta ai seguenti risultati:

nella ipotesi che i costi tecnici di produzione siano pari a 50 e i ricavi siano pari a 100, e perciò il profitto lordo sia pari a 50, l'incidenza complessiva di tasse e *royalties* su tale profitto lordo risulta del 50,4 per cento in Inghilterra, del 34,2 per cento in Germania, del 43,9 per cento in Francia, del 55,2 per cento in Norvegia, del 45,8 per cento in Danimarca. Con le *royalties* stabilite con la legge n. 6, del 1957, l'incidenza in Italia risulta compresa tra il 61 per cento nel caso di produzione di olio, e il 71,9 per cento nel caso di produzione di gas;

nella ipotesi che i costi tecnici di produzione siano pari a 70 e i ricavi siano pari a 100, e perciò il profitto lordo sia pari a 30, l'incidenza complessiva di tasse e *royalties* su tale profitto lordo risulta del 55,3 per cento in Inghilterra, 38,7 per cento in Germania, 56,5 per cento in Francia, 68,3 per cento in Norvegia, 52,3 per cento in Danimarca. Con le *royalties* stabilite nella legge n. 6 del 1957, l'incidenza in Italia risulta compresa tra il 73,8 per cento nel caso di produzione di olio, e il 91 per cento nel caso di produzione di gas. Dal che si deve dedurre che un giacimento con costo 70 e ricavo 100 è praticamente al limite della sfruttabilità economica in Italia, mentre esso sarebbe ancora sfruttabile in molti altri paesi.

Con le nuove misure proposte nel disegno di legge in discussione, e sempre nelle due ipotesi sopra considerate, si ottiene:

nell'ipotesi di costo 50 e ricavo 100, l'incidenza è compresa tra il 51,4 per cento per produzione di olio e il 60,3 per cento per produzione di gas, se la *royalty* è rispettivamente dell'8,5 per cento; per una *royalty* del 9 per cento il costo è del 52,4 per produzione di olio e naturalmente maggiore per il gas;

nella ipotesi di costo 70 e ricavo 100, l'incidenza è compresa tra il 56,8 per cento per produzione di olio, e il 71,6 per cento per produzione di gas; se la *royalty* è rispettivamente 8 per cento e 5 per cento, la percentuale di incidenza è notevolmente maggiore sia per l'olio che per il gas.

Si può constatare che queste misure, pur avvicinandosi a quelle riportate a confronto, ne restano alquanto superiori.

Da questi calcoli sono stati esclusi i canoni di superficie, per i quali ritengo sia sufficiente rifarsi ai dati contenuti nella relazione che accompagna il disegno di legge.

A proposito della incidenza dei canoni di superficie sul costo della ricerca ho esaminato un dato che mi ha veramente impressionato: il rapporto tra i canoni corrisposti finora per i permessi di ricerca in base alla legge del 1957 ed il numero dei pozzi esplorativi ese-

guiti. Per ogni pozzo si è pagato in media oltre 15 milioni di lire.

Per fornire altri elementi di valutazione richiamo qualche esempio di quanto si è fatto e si fa in altri Paesi importatori dell'Occidente europeo per incentivare la ricerca nei territori nazionali e per minimizzare i costi di scoperta e di produzione.

Nella Germania federale fino al 1953 venivano assegnati contributi diretti. Con la legge per la nuova regolamentazione dei tributi sugli olii minerali del 23 aprile 1953 essi vennero sostituiti da una protezione doganale pari a DM 125 per tonnellata, che, a causa di un certo meccanismo applicativo, apportava una protezione di circa 80 DM (circa 12.500 lire) per ogni tonnellata di petrolio prodotta nel territorio nazionale (ricordo che in Germania la *royalty* è stabilita nella misura del 5 per cento).

Nello stesso periodo veniva introdotta in Italia l'imposta erariale sul metano di lire 1,50 al mc. (poi ridotta ad una lire).

La protezione ha significato, per gli operatori nel territorio tedesco, un contributo dell'ordine di 500 miliardi di lire nel periodo di applicazione.

Poiché, come noto, secondo gli accordi CEE in rapporto al protocollo sugli olii minerali del 25 marzo 1957 tale forma di protezione doveva cessare con il 1° gennaio 1964, il Governo federale ha provveduto, in accordo con gli altri membri della CEE, a sostituirla con contributi diretti provvisori e decrescenti nel tempo, nella misura di 50, 30 e 20 marchi, rispettivamente per il primo, secondo e terzo biennio, per ogni tonnellata prodotta.

Ciò consentirà di operare con una certa gradualità nella inevitabile smobilitazione delle attività e delle produzioni non più economiche. Inoltre, si è voluto aiutare lo spostamento della ricerca in territori più promettenti all'estero con la nota forma di sussidi-prestiti, fino al 75 per cento degli investimenti nella ricerca, al tasso del 4 per cento e recuperabili soltanto se l'esplorazione avrà successo; ma assegnabili soltanto a società che abbiano realizzato produzioni in Germania e in proporzione alla quota di produzione del periodo 1959-61.

Richiamo questo provvedimento perché esso è applicato anche alla piattaforma continentale tedesca nel Mare del Nord (cioè nell'area esterna al mare territoriale) considerata, in armonia con la Convenzione di Ginevra, non facente parte del territorio dello Stato.

Non mi soffermo sulle elevate forme di incentivazione esistenti in Francia perché la complessità del sistema non è condensabile in poche righe. Ricordo piuttosto un altro provvedimento, cioè la recentissima legge inglese nota come: « *Industrial Development Act 1966* » che introduce « *Investment Grants* » per i nuovi investimenti industriali. Il contributo è fissato nella misura standard del 20 per cento degli investimenti (40 per cento nelle cosidette aree di sviluppo) ed è esteso anche all'attività estrattiva, e perciò pure alla ricerca petrolifera nella piattaforma continentale. A questo provvedimento – che sostituisce il preesistente « *Capital allowance* » – si aggiungono la « *Initial allowance* » e la « *Annual allowance* » che consentono ammortamenti molto accelerati. Nel caso di spese per ricerche scientifiche è ammesso un contributo di restituzione del 100 per cento: le spese per la prospezione e la ricerca nell'area marina sono riconosciute come spese di tale natura.

Di tali provvedimenti si avvantaggiano naturalmente anche gli stranieri che operano nella piattaforma inglese.

Il sistema degli « *Investment Grants* » offre agli operatori l'evidente vantaggio, rispetto a quelli legati alla produzione, di non essere condizionato al successo della ricerca. Però questi ultimi, purché condizionati a reinvestimenti nella ricerca – non quindi nello sviluppo e nella produzione – stimolano l'operatore ad estendere la sua attività esplorativa ed incoraggiano perciò gli auspicabili programmi esplorativi a lunga scadenza.

Sarebbe certamente interessante esaminare altri esempi – tra cui quello australiano ricordato dal collega Helfer – ma debbo rinunciarvi, anche perché spero che i pochi cui ho accennato siano ritenuti abbastanza significativi per un giudizio realistico sulla entità delle agevolazioni contenute nel disegno di legge. E spero che portino un altro sostegno alla preoccupazione, su cui insisto, di non mettere la ricerca nel nostro Paese in condizione di eccessiva inferiorità rispetto agli altri Paesi europei.

Il collega Malfatti Francesco ha chiesto ancora dei chiarimenti sui diritti spettanti alle Regioni nel quadro delle norme da emanare.

Rilevo in proposito che non può assolutamente ritenersi, sulla base dell'ordinamento giuridico costituzionale vigente, che le Regioni a statuto speciale abbiano una specifica competenza a legiferare – o a provvedere in via amministrativa – nella materia della ri-

cerca e coltivazione di idrocarburi sulla piattaforma continentale.

Non ha infatti alcun rilievo, rispetto alla piattaforma continentale, la circostanza che alcune Regioni a statuto speciale abbiano competenza esclusiva di legiferare in materia di miniere, cave e torbiere, perché tale competenza esclusiva è limitata all'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato (vedasi, ad esempio, l'articolo 14 dello Statuto della regione Siciliana approvato con R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 445): conseguentemente, tale competenza esclusiva sussiste solo rispetto alla ricerca e coltivazione di minerali esistenti nel territorio nazionale che viene compreso nel perimetro regionale.

Per contro, come è a tutti noto, la piattaforma continentale non si configura come « territorio dello Stato », ma come un'area su cui, ai soli fini della ricerca e dello sfruttamento delle risorse naturali, è riconosciuto allo Stato costiero un diritto di sovranità.

Tale diritto di sovranità parziale spetta allo Stato, quale soggetto pubblico di diritto interno e di diritto internazionale, che, mentre è titolare di diritti inerenti alle risorse naturali esistenti nella piattaforma, ha assunto precisi obblighi nei confronti degli altri Stati per quanto attiene alla libera circolazione e ad ogni altro diverso uso dell'alto mare da parte di soggetti appartenenti ad altri Stati.

In considerazione di tale situazione di diritto, rilevante nei rapporti internazionali tra Stati, non può affermarsi a maggior ragione un diritto di sovranità della regione nella piattaforma continentale situata nelle zone circostanti al territorio della regione medesima, né, quindi, può affermarsi una sua competenza a legiferare in materia di risorse naturali esistenti nella piattaforma.

Tale conclusione si trova, d'altra parte, chiaramente enunciata nella relazione al disegno di legge in discussione, laddove si afferma che anche il mare territoriale, soggetto alla sovranità dello Stato, presenta aspetti di rilevanza internazionale e che esigenze di sicurezza dello Stato esigono unità di disciplina per tutta la sua estensione.

Né potrebbe affermarsi che la competenza delle Regioni a statuto speciale sia limitata al fondo e sottofondo della zona del mare territoriale, nel presupposto che detta porzione di mare sia compresa nel territorio regionale e cioè in quel territorio che rientra nella sfera di competenza esclusiva della regione.

Tale assunto è giuridicamente infondato per molteplici ragioni. Prima, tuttavia, di enunciarle deve osservarsi che una tale concezione si presenta estremamente illogica, in quanto darebbe luogo, se attuata, ad una diversità di regolamentazione legislativa della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi nell'area marina, a seconda che tali attività vengano svolte nella zona al di qua ovvero nella zona al di là del limite del mare territoriale.

In ogni caso, venendo ad esaminare i motivi di ordine giuridico che rendono infondato l'assunto sopra enunciato, deve affermarsi che la competenza delle Regioni a statuto speciale non si estende ad ogni materia che comunque riguardi la porzione di mare territoriale (sì da potersi configurare quest'ultimo in posizione identica al territorio compreso nel perimetro regionale), ma essa è espressamente limitata ad alcune materie attinenti alla zona del mare territoriale (pesca, anche al di fuori delle acque interne come si deduce dall'articolo 14, punto sub *l*) dello statuto della Regione siciliana).

Infatti, il territorio della regione comprende solo la terraferma e lo spazio aereo sovrastante, e non il mare territoriale lungo il tratto di costa regionale: il Consiglio di Stato (con suo parere del 12 agosto 1948, n. 980), ha, a tal proposito, affermato che l'ambito della potestà non si estende al mare territoriale, perché questo non fa parte del territorio degli enti autarchici costieri e perché da nessuna norma della Costituzione o degli statuti speciali può desumersi che nell'ambito spaziale della regione sia compreso anche il mare territoriale.

Né vale obiettare che nelle Regioni a statuto speciale sarebbe compreso il mare territoriale che circoscrive la regione per il fatto che a queste è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in materia di pesca (per queste regioni non si sarebbe usata la dizione « pesca nelle acque interne » limitata, dall'articolo 117 della Costituzione, alle regioni di diritto comune), sicché si desumerebbe che vi sono potestà regionali che si esercitano sul mare territoriale.

L'obiezione non ha ragion d'essere ove si consideri il principio enunciato in detta materia dalla Corte costituzionale con sentenza 26 gennaio 1957, n. 23 (concernente l'ambito della potestà legislativa in materia di pesca della regione sarda nelle acque territoriali). La Corte costituzionale non ha affermato la possibilità in via generale di una separazione tra la titolarità del diritto sui beni (che spetterebbe sempre allo Stato) e la titolarità della potestà normativa rispetto ai beni (che potreb-

be essere attribuita alla regione); ha per contro affermato che tale separazione può verificarsi (evidentemente in via eccezionale) solo quando l'intervento legislativo regionale (nella specie, sulla pesca) è diretto a fini estranei all'uso del bene (nella specie, mare territoriale): così nell'ipotesi di misura volta a tutelare il patrimonio ittico e non a regolare il godimento del mare territoriale.

Se così è, può riconoscersi un intervento legislativo della regione in quanto detto intervento sia esplicitamente previsto: ma da esso non può desumersi una potestà normativa generale rispetto al mare territoriale, e, in modo più specifico, rispetto alla piattaforma continentale.

Altra ragione che determina l'infondatezza dell'assunto sopra enunciato è costituita dalla natura di bene demaniale (demanio marittimo) del mare territoriale; ciò esclude la nozione di mare territoriale regionale, atteso che il demanio marittimo è escluso dal trapasso dallo Stato alla regione sarda per esplicita disposizione dello statuto sardo; lo stesso principio non può non valere per la regione siciliana anche in forza dell'articolo 32 dello statuto di detta regione che esclude dal trapasso dallo Stato alla regione i beni che interessano la difesa dello Stato; ed è indubbio che il mare territoriale debba essere compreso tra questi ultimi beni.

Anche se si vogliono considerare altri ordinamenti a struttura federale, nei quali si riconosce la sovranità dello Stato federale sulle acque territoriali (e non degli Stati membri), si ha la conferma che giusta, logica ed opportuna appare l'impostazione data in materia dal disegno di legge in discussione.

In una famosa controversia relativa agli idrocarburi da estrarre dalla piattaforma, apertasi tra gli Stati Uniti e la California, la Corte suprema americana affermò che gli Stati Uniti d'America « vantano un diritto sulle terre sottostanti il mare territoriale in una duplice veste, che trascende quella del semplice proprietario. Nella prima, essi asseriscono il diritto e si assumono la responsabilità di esercitare il potere e il dominio necessari a proteggere il paese contro gli attentati alla sicurezza ed alla tranquillità del suo popolo, impliciti nel fatto di essere a contatto immediato con l'Oceano. L'altra veste giuridica deriva dal fatto che l'Unione è un membro del consorzio delle nazioni, per cui si richiede che l'esercizio del suo potere non venga intralciato dagli impegni assunti dagli Stati membri, in quanto l'Unione deve partecipare agli accordi che concernono il controllo e l'uso del mare territoriale e del suo sottofondo » (*Cushman and Cushman*, *Cases in Constitutional Law*, *New York*, 1958, 231).

Il riferimento ai compiti dello Stato della difesa e della politica internazionale può essere fatto anche nell'ordinamento italiano e a maggior ragione che negli USA, perché l'Italia è uno Stato articolato sulle regioni e non uno Stato federale, onde non vengono in rilievo conflitti di sovranità – essendo le regioni, come è noto, a differenza degli Stati membri di uno Stato federale, sfornite di sovranità – ma solo limitazione alla potestà legislativa e amministrativa della regione.

Comunque, nonostante tutte le considerazioni prima fatte, è opportuno rilevare che il disegno di legge prevede il mantenimento dello *status quo* per quanto riguarda il potere di controllo della regione siciliana nell'attività svolta nell'ambito dei permessi e delle concessioni già accordati e vigenti nel mare territoriale (articolo 42), ed inoltre l'integrazione del Comitato tecnico per gli idrocarburi con un rappresentante della regione allorquando si devono esprimere i pareri sul rinvio dei permessi e delle concessioni di cui sopra. A questo aggiungasi che un terzo delle *royalties* sul prodotto ricavato dal sottofondo del mare territoriale viene assegnato alle regioni a statuto speciale interessate.

Il collega Cataldo, al termine del suo intervento, ha così puntualizzato alcuni criteri che, secondo la sua parte politica, dovrebbero essere affermati nel provvedimento in discussione: *a*) diritto dell'ente di Stato di partecipare allo sfruttamento degli idrocarburi comunque rinvenuti da altri operatori, entrando in compartecipazione con essi in posizione di parità (50 per cento), secondo quanto già previsto nelle legislzioni francese e olandese; *b*) possibilità per l'ENI, nelle aree ad esso riservate, di associarsi con terzi, ma sempre in posizione maggioritaria; *c*) destinazione prioritaria degli idrocarburi rinvenuti verso il mercato nazionale; *d*) opzione all'ENI per l'acquisto di tali idrocarburi a prezzi che riflettano gli effettivi costi.

Ritengo opportuno premettere, con riferimento a quanto forma oggetto del punto *a*), che non mi risulta affatto che la legislazione francese contenga la disposizione cui l'onorevole collega si è riferito.

Un obbligo corrispondente, ma per altra materia, si trova nella legge francese 46-628 dell'8 aprile 1946, articolo 8, richiamata anche nei regolamenti esecutivi di cui al decreto 64-81 del 23 gennaio 1964, ove è stabilito che il trasporto del gas naturale può essere

effettuato soltanto da enti pubblici o da società nazionali la cui maggioranza azionaria sia detenuta dallo Stato o da enti pubblici.

Per quanto riguarda la legislazione olandese, ho ragione di ritenere che il collega Cataldo intenda riferirsi alla sezione 11, punto 2 della legge 23 settembre 1965, n. 428, che così dispone: « A una licenza di coltivazione per minerali, possono anche essere riferiti i regolamenti, per cui, se nell'uso di quella licenza o di una licenza di ricerca il titolare ha provato la presenza di quel minerale in quantità economicamente sfruttabile, il titolare deve: *a*) fornire la cooperazione richiesta dal Governo nella formazione di una compagnia a responsabilità limitata per la produzione di quel minerale, nella quale il titolare e lo Stato parteciperanno nel modo definito nella licenza stipulando un accordo fra il titolare e la compagnia a responsabilità limitata secondo il quale il titolare si impegna a produrre solo per detta compagnia ».

Nonostante la legge sia stata approvata nel 1965, il regolamento esecutivo non è stato ancora emanato prevalentemente a causa delle estreme difficoltà di natura tecnica, economica e giuridica connesse alla attuazione della norma. La conseguenza immediata di tale situazione è che la piattaforma olandese è l'unica parte del Mare del Nord dove ancora non ha avuto inizio la ricerca. Faccio notare che nessuna legislazione europea di paesi importatori contiene una norma analoga, che invece è abbastanza diffusa nei paesi esportatori. L'Olanda, da questo punto di vista, costituisce una eccezione in Europa, in quanto in conseguenza della colossale scoperta di Gröningen e nella ragionevole speranza che altri rinvenimenti di grandi dimensioni possano essere effettuati nella antistante piattaforma, è già, per quanto attiene il gas naturale, un paese esportatore.

È appena il caso di considerare che la situazione italiana è, purtroppo, molto diversa.

Osservo, a questo punto, che le richieste del collega Cataldo sono state da tempo puntualizzate nel *Bollettino CESPE* del dicembre 1966 nel quale (a pagina 9) si afferma – in uno studio dedicato allo strumento legislativo che stiamo esaminando – che « non c'è da far scandalo per il fatto che l'ENI, nell'adempiere la sua funzione di approvvigionamento di idrocarburi per il mercato nazionale, sostenga l'opportunità di una propria azione in contitolarità con i gruppi stranieri ». Osservo incidentalmente che assume un certo rilievo il fatto che nel documento cui mi riferisco sia stato inserito un richiamo così esplicito all'istituto della contitolarità.

« Tuttavia – prosegue lo studio del CESPE – alcune salvaguardie devono essere assicurate, poiché anche qui il problema che si pone non è semplicemente quello di garantire l'approvvigionamento di idrocarburi, ma di fare in modo che tale approvvigionamento non avvenga ai prezzi imposti dal cartello sul mercato internazionale e non avvenga con una rinuncia dell'ente di Stato a svolgere una politica antimonopolistica sia nel settore degli idrocarburi che in quello della petrolchimica ».

Orbene, continua il documento, « i criteri da affermare per stabilire delle salvaguardie devono essere i seguenti »: e a questo punto vengono formulate le stesse richieste avanzate dal collega Cataldo.

Tengo a precisare che il richiamo da me fatto allo studio del CESPE non ha affatto un significato polemico; rifacendomi ad una fonte così autorevole – tale che lo stesso onorevole Cataldo si è ad essa riferito per definire il punto di vista della parte politica cui appartiene – ho inteso semplicemente accertare su quali argomenti si fondano le richieste in esame.

Tali argomenti – lo ripeto nuovamente ai fini di chiarezza di esposizione – sono in sintesi i seguenti: fare in modo che l'approvvigionamento di idrocarburi per il nostro Paese non avvenga ai prezzi imposti dal cartello sul mercato internazionale; che tale approvvigionamento non avvenga con una rinuncia dell'ente di Stato a svolgere una funzione antimonopolistica nel settore degli idrocarburi ed in quella della petrolchimica.

È necessario, nel quadro del perseguimento dei fini ora enunciati, inserire nel provvedimento le disposizioni indicate dall'amico Cataldo?

Per quanto riguarda l'introduzione di una norma che prevede il diritto dell'ENI ad entrare in compartecipazione con i privati in posizione di parità nella fase di sfruttamento di giacimenti da essi rinvenuti, osservo che il disegno di legge in discussione all'articolo 55 – tale argomento forma oggetto della richiesta *sub c*) dell'onorevole Cataldo – prevede che gli idrocarburi estratti nel mare territoriale e nella piattaforma continentale debbano essere « destinati in via prioritaria al mercato nazionale » e che essi non possono « essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro dell'industria ».

Mi sembra evidente che tale disposizione farà sì, per quanto riguarda il gas naturale, che tale fonte di energia non potrà essere « collocata » se non a prezzi di mercato e, quindi, a condizioni competitive. Per quanto riguarda l'olio, deve essere tenuto presente, a mio giudizio, non tanto il prezzo del greggio – che verrà raffinato in impianti ubicati in territorio nazionale – quanto quello dei prodotti finiti il cui « livello », per quanto riguarda i prodotti di maggior consumo, viene peraltro fissato dal CIP.

Non ritengo necessaria, pertanto, la innovazione proposta dal collega Cataldo alla lettera *a*) anche in considerazione del fatto che in sede MEC si sta articolando una politica comune con riferimento al settore energetico.

Per quanto riguarda la richiesta (lettera *b*) formulata dall'onorevole Cataldo, secondo la quale l'ENI, ove intenda « associarsi » con terzi nelle aree ad esso riservate – e cioè di prima scelta – dovrà assicurarsi una « posizione maggioritaria », osservo: se con la limitazione proposta si tende a non consentire alle società operative dell'ENI di operare in contitolarità (la imposizione infatti della partecipazione maggioritaria di uno dei contitolari non si concilia con i principî, già diffusamente posti in rilievo, che caratterizzano l'istituto in esame), debbo esprimere il mio netto dissenso, confermando quanto ho osservato relativamente ai molteplici vantaggi ed alle garanzie offerti dalla contitolarità.

Ma la richiesta in oggetto si presta anche ad essere interpretata nel senso che la « limitazione » di cui si tratta debba svolgere la sua efficacia soltanto nel caso in cui le società dell'ente di Stato intendano operare con terzi attraverso la costituzione di una società per azioni. Anche in tale ipotesi – basandomi pure sugli argomenti svolti a commento della richiesta *sub a*) del collega Cataldo – ritengo di dover esprimere un giudizio negativo.

I concetti ora esposti e le conclusioni cui sono giunto valgono anche a commento di quanto ha osservato in materia, nel suo misurato intervento, il collega Di Vagno.

Onorevoli colleghi, tutti gli oratori, appartenenti a tutte le parti politiche, intervenuti nel corso della discussione generale, hanno riconosciuto che l'ENI ha ben operato, con indubbi vantaggi per la collettività, nel quadro della politica energetica perseguita dal nostro Paese. Lasciamo quindi all'ente di Stato quella giusta autonomia di movimento e quella libertà di trattativa indispensabili per poter operare con le maggiori probabilità di successo in un settore tanto vitale per la nostra economia. Con ciò non vi propongo di rilasciare all'ENI – che opera nell'ambito di precise direttive impartite dai competenti organi di Governo, e la cui attività è sottoposta al controllo e alla vigilanza degli appositi organismi statuali – una « cambiale in bianco ». Vi chiedo soltanto di associarvi a me nell'accordare all'ente di Stato quella larga fiducia che ha dimostrato di meritare.

Secondo il collega Di Vagno dovrebbe essere imposta a tutti i concessionari, ed anche alle società dell'ENI, l'adozione di un bilancio tipo (prevista come facoltativa dal primo comma dell'articolo 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e dall'articolo 34 del disegno di legge in discussione, che peraltro afferma la inapplicabilità della disposizione alle società controllate dall'Ente nazionale idrocarburi).

Mi riservo di esporre compiutamente il mio punto di vista al momento della discussione dei singoli articoli, non conoscendo oggi nella loro esattezza le ragioni che dovrebbero condurre, secondo l'onorevole Di Vagno, ad una modifica dell'attuale formulazione dell'articolo 34.

In questa sede mi limito, sul piano generale, ad osservare che l'imposizione di un bilancio tipo pone problemi di notevole rilievo, oggi non ancora risolti, relativamente all'elaborazione di conti vincolati a particolari sistemi di amministrazione, alle rilevazioni sistematiche di conti a carattere prettamente extra-contabile, alla ripartizione delle spese generali ai singoli settori economici della società; problemi, questi, che troveranno soluzione in sede di riforma delle società per azioni.

Per quanto riguarda, in particolare, le aziende a partecipazione statale, osservo che esse sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle partecipazioni statali che ha emanato, anche con riferimento alla formazione dei bilanci, apposite direttive.

Il disegno di legge, all'articolo 33, prevede un'agevolazione fiscale secondo la quale la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti, tassabili in base a bilancio e realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree marine, è esente da imposta di ricchezza mobile, categoria B, purché investita direttamente nella prospezione e nella ricerca di idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

Secondo il collega Di Vagno si potrebbe « invertire il metodo della incentivazione, se-

guendo il sistema dei rimborsi invece di quello dell'esonero ».

Mi riservo un giudizio definitivo in merito in sede di discussione di una eventuale proposta di emendamento. Per il momento osservo che la prospettata modifica – che comunque farebbe segnare una notevole battuta d'arresto ai nostri lavori – porterebbe ad adottare un sistema (rimborso), che, a mio parere, differirebbe eccessivamente nel tempo il riconoscimento dell'incentivo.

Il presente disegno di legge non contiene una norma di cui si sta largamente discutendo e che ha formato oggetto di una specifica richiesta da parte della Commissione bilancio, su sollecitazione del Ministro delle partecipazioni statali.

Si tratta dell'istituzione a favore dell'ENI di un diritto di opzione sugli idrocarburi prodotti da giacimenti sottomarini. Questa richiesta trova un suo precedente nella legge inglese sulla ricerca nella piattaforma continentale, che stabilisce in modo esplicito una opzione di questo genere per il *Gas Council*, il quale partecipa anche, in associazione a gruppi privati, alla ricerca mineraria nella piattaforma.

Com'è noto, in Inghilterra il legislatore si è preoccupato di facilitare l'integrazione del gas naturale con la già esistente ampia produzione di gas manifatturato, e di mantenere integro il ruolo del *Gas Council* nell'economia inglese. La situazione italiana è ovviamente diversa: soprattutto perché l'industria del gas non è nazionalizzata.

Le fondamentali esigenze tecnico-economiche dell'industria del gas sono state soddisfatte in modo diverso.

L'industria del gas presenta due caratteristiche principali: i suoi costi unitari dipendono largamente dai costi fissi e quindi decrescono rapidamente con l'aumentare delle dimensioni degli impianti di produzione e di trasporto; gran parte delle sue attività (per esempio, trasporto e distribuzione cittadina) avvengono in regime di monopolio naturale, poiché il raddoppio degli impianti risulterebbe troppo costoso, e non porterebbe alcun vantaggio ai consumatori ed alla collettività. Ciò implica che laddove esistono riserve di gas naturale, il loro sfruttamento deve essere coordinato con le esigenze dell'economia del paese nel suo complesso e deve quindi essere condotto con unità di intenti e di criteri. Queste stesse considerazioni furono accolte dal legislatore allorché affidò all'ENI il monopolio nella Valle Padana: e non ebbe scarso peso in questa decisione la considerazione della necessità di garantire criteri unitari di sfruttamento onde massimizzare il contributo della nuova risorsa nazionale allo sviluppo della economia.

A maggior ragione queste considerazioni valgono oggi, nel momento in cui si devono prendere nel settore del gas iniziative importanti, adeguate alla crescente dimensione e complessità dell'economia italiana.

Per mantenere ed incrementare la presenza del gas naturale nell'economia nazionale, e per fare così progredire ancora il sistema energetico verso una maggiore razionalità ed un minor costo, l'ENI ha elaborato programmi molto impegnativi. Essi riguardano la ricerca nella piattaforma continentale, l'importazione di gas dall'estero, lo sfruttamento delle riserve già esistenti secondo le esigenze dell'economia nazionale, l'ampliamento della rete di trasporto del gas naturale fino a creare una rete nazionale, la conversione a metano e l'ammodernamento di varie reti di trasporto cittadino del gas. Programmi così complessi, e che richiedono un considerevole impiego di risorse, devono essere impostati su una base materiale più ampia possibile e riguardare quindi tutte le riserve gassifere nazionali.

A tali esigenze non si ritiene opportuno rispondere con strumenti atti ad ampliare l'intervento dello Stato nell'economia, perché si è perfettamente coscienti dell'importante contributo che l'iniziativa privata può dare al ritrovamento ed allo sviluppo delle nostre risorse.

Ma ciò non toglie che si debba ugualmente affrontare il problema della razionalità di un settore così importante per l'economia nazionale. La creazione di un diritto di opzione potrebbe forse rispondere a queste esigenze, in quanto presenterebbe caratteristiche favorevoli, pur mantenendo l'incentivo alle imprese private a svolgere attività di ricerca, come dimostra la corsa al gas naturale verificatasi nella piattaforma continentale inglese, ove le imprese sapevano di dover concedere un'opzione sul gas al *Gas Council*.

Anzi, per molte imprese minerarie la sicurezza di trovare un mercato per il gas eventualmente scoperto costituisce un incentivo supplementare e l'unico modo per permettere anche a imprese piccole di impegnarsi nella ricerca nella piattaforma con una ragionevole base di sicurezza attraverso cui, in caso di ritrovamento, potranno rifarsi delle spese sostenute e conseguire un ragionevole profitto. Il ritrovamento di gas in mare da parte di un'impresa di dimensioni limitate porrebbe

infatti quest'ultima in una situazione molto difficile: essa dovrebbe comunque affidarsi ad un'impresa più grande per distribuire e vendere il suo prodotto. Infatti il trasporto e la distribuzione del gas naturale sono attività del tutto diverse dall'industria mineraria e che le imprese minerarie raramente intraprendono. Tali attività richiedono notevoli investimenti fissi e la creazione di un'ampia rete commerciale.

D'altro canto, il meccanismo del diritto di opzione, se la Commissione ritenesse di sancirlo, potrebbe essere articolato in modo da assicurare un trattamento equo sia per colui che ha ritrovato le riserve, sia per il distributore; e ciò attraverso un eventuale arbitrato governativo sul prezzo di cessione del gas, che dovrebbe essere comunque tale da remunerare gli sforzi e l'investimento del ricercatore.

Onorevoli colleghi, sia pure in uno sforzo di sintesi, ho cercato in questo mio intervento conclusivo di porre l'accento sui problemi fondamentali sollevati dal provvedimento in discussione, ed ho tentato altresì di chiarire tutti i dubbi sollevati dai colleghi nel corso della discussione generale. Mi auguro di esserci riuscito; ed in tal caso mi sarebbe di conforto sapere di aver contribuito a mantenere la significativa unanimità esistente sulla sostanza del provvedimento anche sui vari aspetti della legge.

Nell'affrontare ora i singoli articoli teniamo conto dell'interesse preminente dell'economia del nostro popolo e formuliamo voti fervidi e sentiti che l'incentivazione determinata da questi provvedimenti possa richiamare l'attenzione e l'interesse di molti operatori per ottenere il massimo possibile da queste ricerche e per mettere il nostro Paese in condizione di essere sempre meno tributario dei paesi stranieri in materia di idrocarburi.

PRESIDENTE. Ringraziamo il Relatore per la cura e la scrupolosità con cui ha risposto a tutte le osservazioni fatte nel corso della discussione generale.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Signor Presidente, onorevoli deputati, mi duole che, dopo l'intervento così ampio e dettagliato del Relatore, anch'io, contrariamente alle mie abitudini, debbo infliggervi l'onere di una lettura; ma, trattandosi di un provvedimento così impegnativo, ho desiderato mettere sulla carta quello che poteva essere il pensiero del Governo in merito.

Naturalmente, però, vi farò grazia di tutte quelle parti che sono state già ampiamente qui trattate dal Relatore, per quanto riguarda la prospezione esclusiva, i dati tecnici, ecc.; su tali questioni mi limiterò semplicemente a fare qualche accenno.

Innanzi tutto, devo ringraziare il Relatore per la chiarezza e la precisione della efficace e dettagliata replica di oggi, che mi offre la favorevole occasione di centrare il mio intervento sui punti essenziali.

Ringrazio altresì tutti gli intervenuti nel dibattito – di ogni parte politica – per l'esame obiettivo e sereno portato sul disegno di legge, anche quando sono state elevate critiche e chieste modificazioni al testo presentato dal Governo. Tutti, infatti, nel serrato ed elevato dibattito, hanno riconosciuto la necessità e l'urgenza di dare al Paese il provvedimento destinato ad accelerare i tempi e a disciplinare la materia per il più rapido e razionale sfruttamento del sottofondo marino, nella piattaforma continentale, per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

Scontata, perciò, la necessità di arrivare ad una rapida conclusione del dibattito parlamentare su questo disegno di legge, desidero brevemente soffermarmi sui più importanti aspetti positivi offerti dal provvedimento, non attinti dalla critica degli onorevoli commissari: aspetti che costituiscono la struttura portante di esso e la *ratio* dell'insieme delle norme predisposte; rinviando per il resto all'esauriente e dettagliata relazione scritta presentata dal Governo ad introduzione del testo.

Mi soffermerò quindi soltanto sulle critiche formulate nella speranza di poter portare un modesto contributo di chiarimento e di migliore intellegibilità delle norme.

Premetto che mi è sembrato unanime il consenso sul concetto base di « piattaforma continentale » ed incontroverso il principio dell'esistenza di un diritto esclusivo dello Stato costiero su di essa in omaggio ai princìpi del diritto internazionale consuetudinario, codificati dalla convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958; diritto automaticamente recepito nel nostro ordinamento giuridico in virtù dell'articolo 10 della Costituzione.

Premetto anche – e credo non vi siano state contestazioni in proposito – che la richiesta di idrocarburi in tutto il mondo va crescendo sempre di più ed in proporzione geometrica e l'aumento notevole dei consumi accresce il divario tra riserve e produzione, con la diminuzione crescente delle prime. Di qui la necessità di incrementare la ricerca e spingere l'esplorazione al massimo ed in tutte le aree possibili.

L'esplorazione terrestre è stata estesa a tutte le regioni che, dal punto di vista geominerario, presentavano favorevoli caratteristiche ed anche in quelle dove le prospettive si palesavano scarse di apprezzabili risultati.

L'indagine perciò da parte di tutti i paesi del mondo si è indirizzata verso le aree sottomarine, specie laddove i bacini sedimentari si aprivano verso il mare.

Le operazioni di ricerca in tali bacini, però, richiedono impegni di spesa enormi, circa tre-quattro volte più elevati di quelli necessari in terraferma.

Come già ricordato nella relazione di presentazione del disegno di legge, sono in via di esplorazione aree sottomarine di oltre 60 Paesi in tutti i Continenti.

In Europa le migliori prospettive sono offerte dal Mar del Nord, dai golfi di Biscaglia e di Lione, dal Mar Adriatico e dal Canale di Sicilia nel Mediterraneo.

Quindi in Italia vi sono buone possibilità per la ricerca nel sottofondo marino e l'ENI ha il merito di avere iniziato – per primo in Europa – ricerche del genere.

I risultati sono stati relativamente soddisfacenti, come già rilevato nella relazione scritta.

Però se si tiene conto dell'impegno, veramente enorme, di spesa occorrente – si pensi che nel Golfo del Messico si spende per tale ricerca 1 milione di dollari al giorno, mentre nella piattaforma inglese nel Mare del Nord sono state impegnate, per una spesa minima di ricerca, somme pari a 225 milioni di dollari per i primi 6 anni – si ha l'esatta nozione e misura della vastità del problema e dei compiti non facili affidati agli operatori in questo settore.

Tenuto altresì conto che per il fabbisogno del nostro mercato è in crescente, notevole aumento l'importazione delle fonti primarie di energia, soprattutto del petrolio greggio ed anche del metano e che – nonostante i ritrovamenti nell'Italia centro-meridionale l'importazione stessa non è sufficiente a coprire i consumi, si appalesa quanto mai necessario ed urgente estendere e completare la ricerca nei nostri mari *anche per poter garantire al nostro Paese la sicurezza degli approvvigionamenti.*

Riconosciuta ancora l'inidoneità e l'insufficienza delle norme della legge n. 6 del 1957 a disciplinare la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi nella nostra piattaforma continentale è stato predisposto il presente disegno di legge, dopo accurato ed attento studio di una Commissione speciale presieduta dall'ex Primo Presidente della Corte di cassazione, Oggioni.

Obiettivo primario e fondamentale del provvedimento vuol essere perciò quello di orientare alle migliori condizioni possibili la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi nel sottofondo marino.

Ciò allo scopo di portare un certo equilibrio nel nostro mercato riducendo il contingente di importazione, e di assicurare al massimo gli approvigionamenti.

Altro fine vuol essere quello di aggiornare – dopo una decennale esperienza – le norme della legge petrolifera n. 6 del 1957, nata in un clima e con prospettive in parte smentite dalla realtà.

L'ampia ed approfondita disamina condotta dall'onorevole Helfer, con tanta competenza e con un atteggiamento critico altamente costruttivo, mi dispensa da un'esposizione dettagliata dei criteri ispiratori della legge e delle motivazioni di tali criteri, fondati sull'obiettiva constatazione sia dalle esigenze della ricerca in mare, sia dallo stato cui è giunta la ricerca in terraferma.

Per puntualizzare, in breve, si devono raggiungere queste finalità:

incoraggiare investimenti adeguati alle dimensioni dei problemi da affrontare;

assicurare le dimensioni delle aree e temporali necessarie per lo sviluppo di programmi esaurienti e perciò impegnativi ed a largo respiro;

assicurare la possibilità di una più estesa distribuzione geografica, per una più conveniente ripartizione del rischio;

facilitare il concorso di più esperienze e la collaborazione tecnica tra di esse con un istituto giuridico che l'esperienza in altri Paesi importatori ha dimostrato di notevole efficacia, quale la contitolarità;

non richiedere all'ente di Stato uno sforzo superiore alle sue possibilità e specialmente non rifiutare ad esso tutti i vantaggi derivanti dalla collaborazione tecnica con altre esperienze, in particolare, in quella interessante forma che è offerta dalla contitolarità;

incoraggiare le imprese ad estendere e proseguire l'attività di ricerca mediante un incentivo fiscale che scatta in funzione del reinvestimento nella ricerca;

adeguare *royalties* e canoni di superficie in modo che il complesso dei gravami fiscali risulti congruamente alleggerito per corrispondere all'onerosità della ricerca e allineato con quelli adottati negli altri Paesi dell'Occidente europeo, per evitare che la ricerca

e la coltivazione in Italia vengano a trovarsi in condizione di non sopportabile inferiorità economica rispetto a quella degli altri Stati.

L'onorevole Helfer ha anche messo in evidenza le differenze di maggior rilievo tra la legge n. 6 del 1957 ed il disegno di legge in discussione. Non entro per ora in un esame approfondito, che mi riservo di svolgere con riferimento soprattutto alle richieste dell'onorevole Cataldo. Credo però utile delineare subito una valutazione di tale strumento legislativo e dei risultati che esso ha prodotto.

Non si può obiettivamente sostenere che esso abbia paralizzato o ritardato dannosamente la ricerca, ove si consideri che praticamente, nel breve arco di un decennio, pressoché tutte le aree indiziate sono state ricoperte da permessi di ricerca, entro i quali si è lavorato seriamente e con risultati non trascurabili, rappresentati dal ritrovamento di alcuni giacimenti gassiferi. Non vi è dubbio che dieci anni di applicazione hanno posto in evidenza alcune mende o imperfezioni che in ogni caso dovrebbero essere corrette. Ma le modifiche proposte sono però di natura più sostanziale ed ovviamente devono trovare una motivazione più profonda.

Essa va trovata nella dinamica della ricerca e nella differenza sostanziale dello stato attuale di essa in confronto con lo stato di dieci anni fa. L'altissima intensità dei lavori eseguiti ha praticamente esaurito le tematiche affrontabili nelle dimensioni consentite dalla legge: cioè nei tempi brevi, nelle superfici limitate, nel livello dei gravami, che giustificavano un certo tipo di ricerca ad esse proporzionato. Non v'è nulla da recriminare in ciò: si è assicurato un campo di attività anche a molteplici imprese italiane che per la prima volta tentavano queste operazioni ed in una fase in cui tale attività poteva essere utilmente affrontata; si è esaurito con ciò e rapidamente un primo e meno impegnativo ciclo della ricerca, si sono acquisite maggiori conoscenze – come ha rilevato l'onorevole Di Vagno – sulla costituzione del sottosuolo italiano e sulla realtà delle sue prospettive.

Oggi però circa tre quarti delle aree in tal modo investigate sono state abbandonate e perciò i cercatori possono prospettarsi o un ritorno su tali aree, evidentemente per obiettivi più incerti, comportanti maggior rischio e maggiori impegni, o una estensione verso alcune aree finora trascurate per la sproporzione tra le difficoltà ed il rischio da una parte, e le condizioni che la legge vigente impone dall'altra.

Per tale stato di fatto si impone un adeguamento della normativa per la terraferma.

Ritornando a trattare del dispositivo per quanto riguarda le aree marine, posso constatare con compiacimento una sostanziale concordanza di valutazione nelle caratteristiche ed esigenze delle operazioni in mare, nel grado di onerosità e di rischio – cioè su quelle valutazioni fondamentali su cui si è cercato di ispirare le norme del disegno di legge – e sulla validità, in via generale, della normativa proposta. Dissensi e perplessità sono stati espressi: ma essi investono problemi particolari, seppure di rilievo, ed in specie il maggiore di essi, cioè la posizione dell'ente di Stato.

In realtà l'ENI viene ad assumere, per effetto della scelta prioritaria delle aree, una posizione privilegiata, pur essendo validamente giustificata tale facoltà di scelta delle aree dopo l'esplorazione preliminare estensiva. Condivido, a tale proposito, gli argomenti svolti dall'onorevole Helfer e dal Relatore.

Sulle considerazioni svolte poi dall'onorevole Marzotto, secondo cui non resterebbe nessuna ragionevole prospettiva agli operatori privati nel residuo 75 per cento dell'area di ogni singola zona, dopo che l'ENI ha effettuato la scelta, devo dissentire. La questione è già stata ampiamente ed esaurientemente esaminata dall'onorevole relatore, di cui condivido pienamente la tesi, e perciò non mi dilungherò ancora su di essa, se non per aggiungere due considerazioni, sperando di recare altri motivi di chiarezza.

Ricordo anzitutto all'onorevole Marzotto che numerose istanze per permessi di ricerca in mare sono state presentate fin dal 1958. In mancanza di una specifica normativa e non volendosi ritardare queste attività, sono stati assegnati permessi con le norme della legge n. 6 del 1957. Si è però dovuto constatare che tali istanze, in vivace concorrenza, erano praticamente concentrate e sovrapposte in un'unica e limitata area nell'alto e medio Adriatico, corrispondente alla prosecuzione geologica di una regione già dimostrata produttiva dai lavori dell'ENI, e tutte localizzate nelle zone di acque meno profonde, e, dove possibile, adiacenti alla costa. In altre parole, si puntava soltanto al più facile e al più probabile, trascurando completamente tante altre aree, non necessariamente meno favorevoli, ma nelle quali la ricerca avrebbe dovuto partire *ex novo* e da valutazioni regionali.

Questo stato di fatto ha preoccupato la pubblica amministrazione, che ha ritenuto

doveroso, nell'interesse del paese, sollecitare, oltre che una normativa adeguata, anche specifiche iniziative tendenti a mettere in evidenza eventuali altre aree di interesse, per provocare con ciò l'interessamento dei cercatori. Era evidente che una delle ragioni di tale assenteismo era l'impossibilità di eseguire le prospezioni estese e a larghe maglie, necessarie per le valutazioni su vaste estensioni regionali geologiche, perché la normativa vigente consentiva l'esecuzione di prospezioni soltanto entro l'ambito ristretto dell'esiguo permesso esclusivo di ricerca e soltanto al titolare del permesso, con l'aggravante dell'obbligo del segreto d'ufficio, da parte della pubblica amministrazione, sui dati ad essa comunicati.

È conseguita da tale esigenza di interesse nazionale la proposta della pubblica amministrazione di far eseguire una prospezione regionale ricoprente, oltre il mare territoriale, tutta la nostra piattaforma, e di affidarne l'esecuzione dell'ente di Stato qualificato per legge e per esperienza specifica per tale compito ed unico operatore cui potesse essere imposto tale obbligo. Condivido perciò l'interpretazione di pubblico servizio data dal Relatore alla prospezione affidata all'ENI in esclusiva.

Ritornando alle convinzioni espresse dall'onorevole Marzotto circa la possibilità di riconoscere, con una prospezione geofisica preliminare contenuta nei tempi stabiliti dall'articolo 5, tutte le zone indiziate « costituenti non più del 4 per cento dell'area totale », vorrei soffermarmi brevemente su un singolare contrasto di valutazione.

Sono ben note le ripetute ed insistenti sollecitazioni da parte di operatori privati tendenti ad ottenere che l'ENI restituisca alcune parti, da esso liberamente scelte, dell'area padana: nelle quali essi si dichiarano disposti ad impegnarsi per nuove ricerche, anche se più costose ed impegnative, dimostrando con ciò la convinzione che queste aree restituite, o meglio scartate, dall'ENI, possano ancora presentare favorevoli prospettive.

E, ciò, nonostante che nell'area padana l'AGIP operativa lavori da alcuni decenni, abbia eseguito rilievi di prospezione di grande dettaglio, li abbia ripetuti e infittiti con le tecniche più aggiornate e abbia potuto avvalersi del fondamentale ausilio interpretativo fornito da centinaia di pozzi esplorativi.

Si afferma che in buona parte dell'Adriatico si trova il prolungamento della Valle Padana; si argomenta che « la percentuale tra le aree strutturate e le aree complessivamente disponibili sarà circa la stessa, e cioè il 4 per cento », si sostiene che l'ENI; con la prospezione preliminare, può riconoscere e accaparrare tutte queste « aree strutturate », senza lasciare alcuna ragionevole prospettiva agli operatori privati.

Bisogna ora chiedersi: come è possibile sostenere che un ente operante intensamente per decenni in una parte (pianura padana) di una stessa regione geologica non sia stato in grado di riconoscere tutte le aree indiziate, e che lo stesso ente, nell'altra parte (prolungamento dell'Adriatico) della stessa regione geologica sia giudicato in grado di riconoscere tutte le aree indiziate dopo una rapidissima prospezione preliminare? Del resto posso ricordare che gli onorevoli Marzotto, Helfer e Malfatti Francesco ci hanno avvertiti che la ricerca nella pianura padana non può ancora essere dichiarata conclusa.

Il presente disegno di legge parte dal convincimento, peraltro condiviso, come detto, dagli stessi operatori, che necessariamente resteranno aperte importanti prospettive anche nel 75 per cento dell'area disponibile per gli altri operatori: ma è fuor di dubbio, come dovunque per la ricerca in mare, che tali ricerche potranno essere affrontate soltanto con programmi tecnici a largo respiro e con mezzi finanziari e con esperienze proporzionati alle difficoltà ed alla lunga durata dell'impresa. Per tali ragioni, e cioè per consentire alle imprese di programmare i lavori nelle dimensioni adeguate, il disegno di legge ha introdotto la prospezione non esclusiva, ha ampliato aree e tempi, non ha introdotto limiti al cumulo dei permessi; e, tra l'altro, per concedere anche alle imprese minori una possibilità di operare senza rinunciare alla propria autonomia ed alla propria personalità giuridica, ha introdotto il fondamentale istituto della contitolarità.

L'onorevole Helfer ha esaminato anche i motivi – che vorrei definire di ordine tecnico – che giustificano il diritto di scelta riconosciuto all'ENI. Egli ha richiamato, nel suo intervento che ho apprezzato moltissimo per la profonda competenza dimostrata, la preparazione e l'esperienza dell'ENI, che costituiscono valida garanzia di una efficiente e razionale condotta dei lavori, e il sostanziale e positivo contributo che per primo esso ha apportato alla ricerca nei nostri mari, valorizzando già una importante area, nella quale, come ho già detto, si sono addensate le istanze di operatori privati. Peraltro, se si volessero applicare le procedure di assegnazione dei permessi per una scelta tra più

concorrenti sulla stessa area, si verrebbe a dare all'ENI una preferenza, nella maggior parte dei casi, rispetto a qualsiasi altro richiedente.

Non si può del resto disconoscere che coincide con l'interesse del Paese l'assegnazione delle aree più promettenti a chi sia più pronto di altri a valorizzarle, e non solo perché già dispone delle attrezzature, ma anche e sopratutto perché, con altri lavori nella stessa regione geologica, ha acquisito una esperienza ed una conoscenza specifiche che permettono più rapide e più esaurienti ricerche; né disconoscere che risponde anche ad un doveroso criterio di equità consentire lo sviluppo dei risultati di costose ricerche a chi più ha speso e più ha rischiato, perché si deve pur consentire, attraverso questa via, il recupero dei capitali investiti e la compensazione di altre ricerche non fortunate.

A questo proposito vorrei sottolineare che non esiste soltanto la piattaforma dell'alto e medio Adriatico, che qualcuno ritiene costituisca il prolungamento della regione padana. Le ampie piattaforme del canale di Sicilia, nelle cui regioni costiere si sono pure trovati giacimenti o significative manifestazioni, e i minori lembi di piattaforma dello Jonio e del Tirreno, come ho già ricordato, sono state finora praticamente trascurate, perché troppo rischiose e troppo incerte. Osservo allora che, al termine delle prospezioni preliminari, l'ENI dovrà sviluppare la ricerca in queste zone; compito certamente di alto impegno finanziario e tecnico e di non piccolo rischio, ma rispondente all'interesse del paese, e coerente con le funzioni dell'ENI di sviluppare iniziative di interesse nazionale nel settore degli idrocarburi.

Io auspico che anche in queste zone si possano scoprire aree favorevolmente indiziate; ma debbo pur rilevare che l'ENI, se è avvantaggiato dal diritto di scelta di un'area « provata », è chiamato anche a correre il rischio – e non soltanto finanziario perché è automaticamente impegnato anche il suo prestigio tecnico – in aree di difficile operatività e di prospettive altamente incerte. Anche questo è un valido motivo, tra l'altro, ed in ciò confermo il mio pieno accordo con le raccomandazioni dell'onorevole Helfer e del relatore Merenda, di evitare di porre l'ENI in condizioni di inferiorità rispetto alle imprese private, impedendogli l'uso di strumenti collaborativi, come la contitolarità, che possono agevolarlo nel gravoso incarico affidatogli.

Alcuni commissari hanno osservato che la nuova normativa attenuerebbe la competitività tra enti e privati. A mio avviso, la competitività, se intesa come una concorrenza per ottenere le stesse aree, in una zona valorizzata da una nuova scoperta non è affatto auspicabile. Se invece è intesa come confronto tra esperienze diverse – non tra mezzi tecnici diversi ché ormai essi sono tutti standardizzati – e tra criteri interpretativi diversi, come ha ricordato l'onorevole Helfer, sono piuttosto perplesso sul vantaggio di un confronto indiretto tra due società aventi diversa esperienza e operanti indipendentemente su due permessi nella stessa regione geologica – tanto più che i criteri interpretativi non sono resi noti – rispetto al vantaggio di una discussione tra responsabili tecnici delle due società, aventi esperienza diversa, ma operanti in comune in uno stesso permesso, specialmente nell'istituto della contitolarità, dove un contrasto di opinioni può essere risolto con la astensione da un determinato lavoro e con la esecuzione di esso con la clausola del rischio isolato da parte dell'altro contitolare; e ciò specialmente nel caso della ricerca in mare, dove l'esperienza è ancor giovane per tutti.

Questa considerazione mi porta ad un'altra osservazione, che in parte, cioè sul piano tecnico, risponde alla richiesta dell'onorevole Malfatti Francesco secondo cui l'ENI dovrebbe operare isolatamente nei permessi ad esso assegnati « in prima scelta ».

Le aree ove potenzialmente l'ENI è chiamato ad operare la ricerca sono quelle che vanno dalle linee di spiaggia fino alla profondità di 200 metri, limite attuale della piattaforma continentale, secondo la definizione adottata dalla Convenzione di Ginevra (ed estensibile a maggiori profondità, fin dove sarà realizzato lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e sottofondo marino). La posizione delle aree indiziate non è ovviamente in alcun rapporto con la profondità del mare, per cui l'ENI deve essere in grado di operare, entro pochi anni, anche in acque ben più profonde di quelle dell'alto Adriatico. Credo sia ben noto che ci troviamo in questo campo alla frontiera della tecnica: e che, se è già possibile, se pure con attrezzature di altissimo costo (e di una di questo tipo l'ENI ha già in corso la costruzione) eseguire perforazioni a tali profondità, ancora non sono risolti tutti i problemi posti dalla successiva coltivazione in acque profonde. Abbiamo concordemente riconosciuto all'ENI la tempestività con cui esso ha previsto lo sviluppo della ricerca in mare, l'efficienza dei suoi mezzi, la capacità dei suoi tecnici; ma

non possiamo chiedere ad esso uno sforzo superiore alle sue possibilità, né, in special modo, che esso affronti isolamente e risolva in breve tempo utile tutti i complessi problemi che l'industria mondiale, con mezzi massicci, costosamente sta affrontando e lentamente sta risolvendo.

Alcune società hanno già in corso coltivazioni sperimentali, altre da tempo perseguono soluzioni di altri tipi.

È mia convinzione che l'apporto di diverse qualificate esperienze tecniche sia più che mai necessario, se veramente vogliamo realizzare le finalità produttivistiche di questo disegno di legge. E quanto ho ricordato è soltanto un'esemplificazione della complessità dei problemi. Mi limiterò appena ad accennare anche ai problemi che saranno aperti dalle diverse nature geologiche di altre parti della piattaforma rispetto a quello dell'alto Adriatico: quali, per esempio, le piattaforme del canale di Sicilia, per le quali già la maggior durata stabilita per l'esecuzione della « prospezione in temporanea esclusiva » è una prima necessaria precauzione e per le quali si devono prevedere pozzi di maggior costo e di maggior impegno.

Lo Stato chiede all'ENI di condurre in porto lavori pioneristici di ricerca pressoché contemporaneamente entro il 25 per cento delle nostre aree sottomarine fino alla profondità di 200 metri, cioè entro un'area dell'ordine di grandezza di oltre 3 milioni di ettari.

Ciò può dare una sufficiente idea dell'entità dell'impegno richiesto all'ENI. Anche per questa ragione escludo la possibilità di aumentare la quota assegnata all'ENI, come ha suggerito l'onorevole Malfatti Francesco.

In conclusione, è mia ferma convinzione che l'apporto di diverse e qualificate esperienze tecniche e l'applicazione di norme già vantaggiosamente sperimentate ed applicate in altri paesi importatori siano più che mai necessarie se vogliamo realizzare le finalità della legge: pur assicurandoci gli strumenti idonei contro possibilità di distorsioni lesive dell'interesse del Paese.

Vorrei ora concludere sull'opportunità di non modificare l'articolo 37 e di concedere all'ENI un'ampia possibilità di manovra, sia perché esso possa assolvere al gravoso compito nelle condizioni di assoluta efficienza, sia perché esso possa svolgere effettivamente quelle funzioni di stimolo e di guida che il legislatore intendeva esplicitamente affidargli già al tempo della formulazione della legge n. 6 del 1957.

Mi consenta l'onorevole Malfatti Francesco un chiarimento formale. Nel suo intervento, se ho ben compreso, si distingue tra aree che dovrebbero andare in esclusiva all'ENI, riferendosi a quelle che per brevità chiameremo di prima scelta e aree che l'ENI potrà ottenere successivamente, trascorsi due anni. Il disegno di legge stabilisce una priorità di scelta per l'ENI: ma i permessi ad esso assegnati sono considerati alla stessa stregua di qualsiasi altro permesso successivamente assegnato, sia a società operative dell'ENI, sia a privati. Essi sono permessi egualmente « esclusivi », nel senso che escludono altri che non sia il titolare (o i titolari) per la durata stabilita dalla legge; sono tutti soggetti agli stessi impegni ed agli stessi oneri.

Non vi è nulla di nuovo in ciò, perché si tratta dello stesso criterio adottato nella legge n. 6 del 1957, nella quale l'unica differenza tra l'ENI e i privati è data dalla esenzione del limite di cumulo per l'ENI (articolo 35).

Ma differenze di trattamento nell'esercizio dei permessi e delle concessioni non esistono, come non esistono nella vigente legge. Posso ricordare, per fare un esempio, che nel quadriennio 1962-1965 l'ENI ha pagato per canoni di superficie un miliardo e 235 milioni, come avrebbero pagato i privati se fossero stati titolari di tali permessi.

L'onorevole Helfer ha messo in evidenza la necessità della differenziazione geografica per la ricerca di idrocarburi. Io credo superfluo dimostrare che, quando in un paese importatore le condizioni geologiche non sono molto favorevoli e le prospettive di rinvenimenti non sembrano ragionevolmente adeguate al fabbisogno del paese, la differenziazione deve avvenire su scala internazionale e a tal proposito l'onorevole Helfer ha ricordato quanto sta facendo l'ENI nel mare del Nord, in Africa, in Medio Oriente, ecc.

Concordando su tale affermazione si deve rilevare che come noi chiediamo la reciprocità, altrettanto chiedono altri paesi, come l'Inghilterra. Perciò si devono evitare provvedimenti non necessari, che possono, anche in una visuale più ampia, arrecare danno e non vantaggio ad una attività che è di grande rilievo per l'interesse del nostro Paese, rendendo troppo gravosa, troppo rischiosa e troppo rigida l'azione del nostro ente di Stato, come avverrebbe se, al limite, la sua attività di ricerca dovesse essere confinata in un isolamento « autarchico » negli angusti limiti del territorio nazionale.

Sarebbero certamente controproducenti, anche a questo effetto, modifiche all'articolo 37 che comportassero limitazioni o esclusioni di efficaci e diffuse formule di collaborazione.

In particolare, per quanto riguarda il divieto all'ENI, richiesto dall'onorevole Malfatti Francesco, di operare in contitolarità nelle aree che tale ente sceglierà al termine della prospezione preliminare, preciso di non comprendere affatto le ragioni che dovrebbero giustificare tale limitazione. Mi richiamo, a tale proposito, ai chiarimenti forniti dall'onorevole Merenda e a quanto già fatto presente sull'importanza della contitolarità e dei motivi che hanno determinato e determineranno un ricorso sempre maggiore a tale istituto, nel quale – lo ripeto ancora una volta – non si può non vedere che uno strumento essenzialmente tecnico che salvaguarda l'autonomia, la personalità giuridica, il potere decisionale dei contitolari, indipentemente dalla entità delle quote dei singoli partecipanti e che non vincola, ad esempio, ad una politica di esaltazione dei profitti. Per la valutazione dei concreti vantaggi che esso offre sul piano tecnico e delle notevoli possibilità che apre all'ENI, richiamo ancora una volta le esemplicazioni fornite dall'onorevole Helfer e dall'onorevole Merenda.

L'onorevole Di Vagno ha presentato un emendamento per modificare l'attuale struttura dell'articolo 33 del disegno di legge che prevede un incentivo fiscale consistente nella parziale esenzione dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Mi riservo di esprimere in proposito il mio punto di vista al momento della discussione degli articoli. In questo momento mi limito a far presente che un mutamento di struttura dell'articolo 33 comporterebbe un notevole rallentamento dei nostri lavori in quanto sarebbe necessario richiedere ed attendere il parere dell'Amministrazione finanziaria e quello della Commissione finanze e tesoro.

Per valutare e confrontare tali misure non si possono effettuare confronti per singole voci, ma solo per il complesso della incidenza delle *royalties* e degli altri gravami fiscali in rapporto ad un eguale profitto lordo. Posso ricordare, per esempio, che oltre alle *royalties*, incidono, nel nostro Paese, le seguenti voci: ricchezza mobile categoria *B*, addizionale provinciale, imposta comunale ECA, Pro Calabria, imposta sulle società, e, per il metano, imposta erariale. È evidente che il confronto, per esempio, del livello della sola *royalty* non può portare ad una valutazione corretta, e ciò è anche uno dei motivi della mancanza di uno *standard* internazionale, come ha rilevato l'onorevole Malfatti Francesco. Vorrei anche ricordare, per fare un altro esempio, che è pur vero che in altri paesi, come negli Stati Uniti o nella regione canadese dell'Alberta, le *royalties* raggiungono livelli più alti di quelli previsti nel disegno di legge; ma è anche vero che in tali paesi i prezzi di vendita, nonostante che il petrolio sia quotato al giacimento, sono più alti dei prezzi *cif* nell'Europa Occidentale, e che la diversa struttura fiscale non consente confronti validi se non dopo minuziosa e non agevole analisi di tutte le componenti.

Il confronto deve essere inoltre effettuato tra paesi in situazione comparabile, e non, per esempio, tra un paese importatore ed un paese esportatore, perché ben diverse sono le dimensioni delle riserve di idrocarburi ed i livelli di produzione dei giacimenti, e perciò ben diverse, e in taluni aspetti contrastanti – per esempio, la politica di alti prezzi, la maggiorazione fiscale del costo di scoperta, o la limitazione della produzione, ecc. tipiche dei paesi esportatori – sono le politiche di tali paesi.

A tale proposito, non ritengo pertinente il richiamo dell'onorevole Cataldo ad una disposizione della legge olandese 23 settembre 1965, n. 428 (non ancora per altro esecutiva), la quale comporta l'annullamento del rischio per uno degli associati. Tale criterio non è insolito nei paesi esportatori, ove le prospettive di successo e di elevata produttività dei giacimenti sono altissime, e perciò è basso il rischio, sono brevi i tempi e sono bassi i costi di scoperta, di sviluppo e di produzione; oppure nei paesi in via di sviluppo, poveri di capitali e di esperienza, ma nel cui territorio si trovano aree altamente indiziate e che possono essere considerati come potenzialmente esportatori.

L'Olanda, almeno per il gas, anche se non fossero effettuate altre scoperte, grazie ai circa due mila miliardi di metri cubi disponibili, è già un paese esportatore; e certe parti della sua piattaforma presentano alte prospettive di rinvenimenti di grande rilievo. Essa, perciò, può comportarsi come un paese esportatore e può anche rinviare senza preoccupazione l'avvio della ricerca.

Si tratta, perciò, nell'Occidente europeo, di una situazione eccezionale e di una norma giustificata da tale situazione, tanto è vero che, almeno per quanto a mia conoscenza,

essa non è stata recepita in nessun'altra legislazione europea.

Circa i diritti consolidati delle regioni insulari in ordine alla ricerca nella loro piattaforma continentale – dopo la esauriente risposta data dal Relatore – mi limito a richiamare semplicemente l'attenzione dell'onorevole Malfatti Francesco sulle considerazioni già svolte nella relazione al presente disegno di legge. In quella sede si è esclusa ogni competenza delle Regioni, anche a statuto speciale, sulla disciplina della ricerca e coltivazioni nei corrispondenti mari territoriali e piattaforme continentali.

I permessi già accordati dalle predette Regioni verranno reinseriti nella competenza statale (articolo 53).

Tale posizione è confortata dal parere autorevole del Consiglio di Stato e nessuna obiezione, in proposito, è stata sollevata dalle Regioni interessate. Alla Regione però è devoluta una terza parte dell'aliquota in natura (*royalty*) stabilita dall'articolo 32 per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle regioni stesse.

Ed infatti il diritto sulla piattaforma continentale in tanto sussiste nello Stato rivierasco in quanto questo è soggetto di diritto internazionale e come tale nella impossibilità – pur potendo sfruttare le risorse naturali esistenti nella piattaforma – di poter trasferire alla regione poteri in un ambito territoriale che non può considerarsi territorio dello Stato. Peraltro anche il mare territoriale – nonostante sia soggetto alla sovranità dello Stato – ha rilevanza di carattere internazionale e quindi non assoggettabile ai poteri della regione, senza compromettere l'unità di disciplina, per tutta la sua estensione, reclamata dalle esigenze di sicurezza dello Stato.

Non pare possibile, inoltre, unificare in testo unico, come richiesto, le leggi nazionali e regionali, vigenti in materia, senza ledere i diritti costituzionali e la sfera di competenza legislativa, esclusiva in materia, delle Regioni a statuto speciale.

All'onorevole Malfatti Francesco infine devo riconfermare che l'esclusiva dell'ENI nella Valle Padana è fuori discussione e non è intaccata dalle disposizioni contenute nell'attuale disegno di legge né da quelle contenute negli emendamenti governativi.

Secondo l'onorevole Di Vagno, sarebbe opportuno prevedere la adozione obbligatoria di un bilancio tipo da parte di tutti i concessionari. Mi riservo di esporre compiutamente il mio punto di vista in merito, al momento della discussione dell'emendamento già presentato su tale argomento.

Per quanto riguarda le aziende dell'ENI, l'articolo 34 le esonera dalla adozione di un bilancio tipo (articolo 25, legge n. 6 del 1957). Ricordo in proposito che il potere di direttiva circa la impostazione dei bilanci delle aziende a partecipazione statale, con particolare riferimento al bilancio tipo, rientra nella competenza specifica del Ministro delle partecipazioni. Essa costituisce una delle manifestazioni più importanti del suo potere di direzione e di vigilanza sulla gestione delle aziende, tanto che in materia il Ministero delle partecipazioni statali ha già emesso direttive precise, contenute in numerose circolari.

L'onorevole Di Vagno, infine, pur manifestando il suo favore all'indirizzo di ordine generale ed al complesso delle norme contenute nel disegno di legge, manifesta dubbi e perplessità, sia pure in forma generica, oltre che sulle questioni di cui già mi sono occupato, in ordine ad alcuni temi.

In particolare ritiene:

1) che l'ENI, in virtù dell'articolo 37, potendo esercitare la propria attività di prospezione, ricerca e coltivazione attraverso società controllate o collegate debba in ogni caso assicurarsi,, nelle combinazioni, una partecipazione di maggioranza;

2) che l'ENI, ottenendo dalla legge in discussione una vera e propria delegazione di sovranità, debba essere posto sotto il controllo dello Stato, soprattutto sotto il controllo del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche « per garantire che effettivamente una parte della produzione venga assicurata allo Stato italiano ».

In ordine al primo punto mi par di cogliere una certa contraddizione tra una simile impostazione e quanto lo stesso onorevole Di Vagno ha affermato nel suo intervento di voler lasciare cioè elasticità all'ente di Stato di potersi liberamente muovere anche all'estero, quando esistano rapporti di reciprocità, soprattutto nella valutazione giusta che l'ENI, nonostante la grande capacità tecnica e dei suoi quadri, « non ha il potenziale necessario per poter affrontare le alee che questo tipo di attività comporta », richiedendosi ingenti investimenti di capitali.

A prescindere dalla considerazione che l'articolo 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'ENI, già consentiva la collaborazione dell'Ente con « società control-

late e collegate », sembra chiaro che obbligare lo stesso ENI ad entrare in combinazione con i privati in posizione di maggioranza, significhi togliere all'ente di Stato ogni elasticità ed ogni discrezionalità nella scelta dei compagni di viaggio, addossandogli peraltro la maggior parte dei rischi e l'alea della ricerca, contro lo stesso criterio informatore della legge.

Si eluderebbe così lo scopo, auspicato un po' da tutte le parti, di incentivare e fare affluire nel settore il massimo numero di iniziative possibili.

Obbligare perciò l'ENI a possedere la maggioranza azionaria nelle società attraverso le quali può svolgere la propria attività, anche, come sembrerebbe, nei casi di contitolarità, significa togliere all'ente di Stato la possibilità di fruire del beneficio della ripartizione dei rischi, connessi con situazioni geominerarie di varia natura che potrebbero sconsigliare allo stesso ente di Stato di assumere in ogni caso una posizione maggioritaria.

Poiché su questo argomento si erano intrattenuti tutti gli oratori – chi per auspicare una più estesa collaborazione tra ENI e privati, chi per limitare detta collaborazione – mi sembra opportuno, anche a rischio di cadere in ripetizioni e di trattare argomenti già ampiamente svolti, richiamare l'attenzione sul significato della terminologia giuridica usata nell'articolo 37 del disegno di legge in discussione.

L'articolo 37, invero, stabilisce che l'attività di prospezione estensiva di cui all'articolo 5 venga svolta dall'ENI a mezzo di società controllate.

L'articolo 2359 del Codice civile distingue due ipotesi di società controllate, dettando testualmente: « quelle in cui un'altra società possiede un numero di azioni tali da assicurare la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie »; o « quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altre società ».

Mentre la prima ipotesi non dà adito a incertezze, la seconda risulta meno chiara. Si può ritenere tuttavia, secondo la dottrina dominante, che la situazione prevista si realizzi quando pattuizioni particolari condizionano la vita stessa di una società, ponendola alla mercé di un'altra.

Nessuna questione, perciò, può sorgere, né è sorta, dalla discussione per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 37 (relativo alla prospezione estensiva riservata all'ENI).

I dubbi ed i rilievi si sono invece manifestati nella interpretazione del secondo comma dell'articolo 37, che prevede l'esercizio, da parte dell'ENI, dell'attività di prospezione non esclusiva, di ricerca e di coltivazione, attraverso società controllate o collegate, le quali possono agire anche in contitolarità.

Si può ritenere che siano collegate le società in cui siano in atto scambi di partecipazioni azionarie senza che si effettui in maniera evidente l'ipotesi del controllo maggioritario.

È da tener presente, d'altra parte, che la dottrina è piuttosto incerta sull'esatta definizione giuridica della « società collegata » e sugli elementi discriminatori fra quest'ultima e la società controllata.

Comunque, ai fini della nostra indagine, poco conta la distinzione fra le due forme di società, sibbene la circostanza – rilevante e decisiva per gli scopi preminenti che si prefigge la legge – che dette società, siano esse controllate o collegate, possono agire anche in contitolarità con terzi.

Con l'istituto della contitolarità, cioè con l'associazione nell'esercizio dei titoli minerari (permessi e concessioni) e l'attribuzione a ciascun partecipante di una parte di prodotto commisurata alla propria quota di partecipazione, l'ENI avrà la possibilità di scegliere, di volta in volta e secondo le più favorevoli circostanze, ed ottenere l'intestazione congiunta dei permessi e delle concessioni a società controllate o collegate dal gruppo ENI e ad una o più società ad esso estranee.

In questa libertà di manovra l'ENI potrà realizzare in pieno i postulati della legge e superare gli ostacoli non indifferenti di ripartire i costi elevati della ricerca, di vincere la costosa e rischiosa complessità tecnica delle operazioni della stessa, mantenendo contemporaneamente la responsabile posizione di impresa pubblica, e quindi di poter indirizzare la propria azione al fine di approvvigionare il mercato interno in modo da ridurre, per quanto possibile, la dipendenza dall'estero.

Piuttosto mi sembra degno di rilievo far osservare che – per la migliore applicazione della legge – sarà necessario opportunamente modificare l'articolo 18 del disegno di legge in modo da consentire alle società azionarie di potersi associare in contitolarità.

Tale modifica si rende indispensabile perché, secondo un indirizzo affermato dalla Corte di cassazione, vi è chi ritiene che con la contitolarità si darebbe luogo ad una società di fatto, che non può essere costituita da società di capitale.

Per tale chiarimento ho già presentato un idoneo emendamento al primo comma dell'articolo 18, così concepito: « Il permesso di ricerca può essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16... ».

A proposito dell'auspicato controllo generale e costante del CIPE, di cui al punto 2, – rispondo sempre all'onorevole Di Vagno – anche per garantire allo Stato italiano una parte della produzione, mi pare doveroso rinviare l'esame più approfondito di tutta la materia al momento della discussione degli emendamenti.

Qui giova solo rilevare che l'esame delle attribuzioni che la legge istitutiva (27 febbraio 1967, n. 48) conferisce a detto Comitato consente di dire che il CIPE ha soltanto poteri generali e di indirizzo e non dovrebbe essere utilizzato per decisioni di dettaglio.

Infatti il CIPE predispone indirizzi di politica economica, indica le linee generali per l'elaborazione del programma e per l'imputazione del progetto del bilancio di previsione, svolge funzione di coordinamento, di propulsione dell'attività della pubblica amministrazione, oltre che di armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche nazionali degli altri paesi della CEE.

Sono funzioni, queste, che nulla hanno in comune con interventi da adottare caso per caso, caratteristici e tipici della amministrazione attiva, anche ai fini dell'assunzione delle relative responsabilità.

L'auspicato intervento del CIPE, invero, dovrebbe rivolgersi a casi specifici che già ricadono sotto il controllo della pubblica amministrazione.

Alcune di queste osservazioni rispondono anche ai rilievi mossi in proposito dall'onorevole Cataldo, al quale, peraltro, devo aggiungere che già l'articolo 55 (ora 54) del disegno di legge in discussione destina gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino, in via prioritaria, al mercato nazionale, e naturalmente a prezzi di mercato, e quindi competitivi.

In merito agli emendamenti presentati mi riservo di dare il parere del Governo dopo l'illustrazione che ne sarà fatta dai presentatori; così anche per quello preannunziato dall'onorevole Cataldo, relativamente al diritto di opzione dell'ENI per l'acquisto di idrocarburi.

Non mi soffermo sulle altre questioni ampiamente trattate, nella sua risposta, dall'onorevole relatore, con il quale concordo.

Per quanto riguarda il rilievo dell'onorevole Cataldo, relativamente alla situazione sindacale nell'ambito del gruppo ENI, osservo che – come ha ripetutamente affermato il Ministro delle partecipazioni statali, intervenendo in sede di esame del bilancio del suo dicastero, nonché rispondendo a numerose interrogazioni – il trattamento dei lavoratori delle aziende del gruppo ENI è regolato da contratti collettivi di lavoro, stipulati con tutte le associazioni sindacali nazionali delle diverse categorie, contratti collettivi che sono senza dubbio i più avanzati in Italia per tutti i settori dell'industria petrolifera, della progettazione e del montaggio degli impianti. Tali contratti collettivi sono caratterizzati, oltre che da trattamenti economici elevati, da una regolamentazione normativa assolutamente moderna e che consente ai rappresentanti sindacali un completo e continuo controllo sulla classificazione dei lavoratori, a tutti i livelli, e sulle loro retribuzioni di fatto.

Gli onorevoli Malfatti Francesco e Cataldo hanno chiesto conto dei risultati della legge 11 gennaio 1957, n. 6, ed una relazione illustrativa sugli emendamenti presentati dal Governo sulle richieste modifiche della predetta legge.

Già ho avuto occasione, nel mio intervento, di soffermarmi sui risultati non sempre positivi ottenuti nell'applicazione decennale della legge 1957 e sulla necessità di modificarla.

Per maggiore precisione e chiarezza, e soprattutto per rispondere compiutamente alla prima delle due richieste, osservo che la legge 11 gennaio 1957, n. 6, fu ispirata ad una valutazione ottimistica della situazione dell'industria estrattiva degli idrocarburi. A quell'epoca, infatti, tale situazione appariva estremamente favorevole: dopo i cospicui ritrovamenti gassiferi nella valle padana, si erano verificati il rinvenimento del giacimento di Ragusa, in Sicilia, e due ritrovamenti, anche di petrolio, in Abruzzo (Alanno e Valle Cupa) che furono, con affrettata interpretazione, giudicati molto promettenti dagli stessi operatori, e dettero luogo ad entusiastiche previsioni sulle possibilità produttive del nostro territorio.

In conseguenza, ispirandosi alle legislazioni di grandi paesi petroliferi di oltremare, e specialmente al sistema legislativo del Canada, la legge 11 gennaio 1957, n. 6, fu elaborata accogliendo i seguenti criteri limitativi fondamentali: esclusione dei soggetti stranieri, ad eccezione delle società aventi sede in Italia; estensione globale massima delle aree di ricerca accordate allo stesso imprenditore, con l'obbligo della discontinuità di tali aree; im-

posizione di termini perentori per l'esecuzione dei lavori; riduzione progressiva delle aree di ricerca; misura elevata dei canoni, con aumento progressivo di essi; configurazione ed estensione obbligata per l'area della concessione di coltivazione, con l'obbligo per l'assegnatario di rilasciare allo Stato una fascia di contorno per l'assegnazione di essa attraverso pubblici incanti; corresponsione di un'aliquota di prodotto (*royalties*) elevata e proporzionata alla produzione dei singoli pozzi.

Tali imposizioni, seppure giustificate nel quadro della valutazione della situazione dell'epoca, apparirono subito eccessivamente onerose, specialmente alle grandi imprese straniere, che disertarono il settore.

I lavori di ricerca che sono stati poi, con l'entrata in vigore della legge, affrontati dall'ente di Stato da una parte, e da alcuni operatori privati dall'altra, hanno posto in luce una situazione geo-mineraria molto meno promettente di quella che era stata presa a base per l'elaborazione della legge, rilevando la particolare difficoltà tecnica dei temi di ricerca e l'onerosità notevole dell'esecuzione dei lavori.

La valutazione ottimistica degli anni antecedenti al 1957 faceva infatti ammontare le aree del territorio nazionale, con alte e facili prospettive, a chilometri quadrati 143.000. Successivamente, nel 1962, fu effettuato dall'OCSE, con l'intervento di qualificati esperti, una valutazione più precisa, in base all'evoluzione delle conoscenze geologiche, pervenendo ai seguenti risultati: aree con scarse e modeste prospettive, circa chilometri quadrati 69.000; aree con prospettive favorevoli, circa chilometri quadrati 74.000.

Si verificò così gradualmente, negli anni sucessivi alla promulgazione della legge, una riduzione delle attività di ricerca, con pregressivo abbandono delle aree nella misura seguente: da chilometri quadrati 5.883, nel 1959, a chilometri quadrati 57.529, nel 1966.

Non che l'attività, sia pure concentrata nelle zone più promettenti e di più facile ricerca, non abbia dato i suoi frutti; ma le prime esperienze negative nelle aree di maggiore impegno hanno fatto desistere gli operatori dalla tematica difficile, tenuto conto delle condizioni imposte dalla legge.

In effetti si sono verificati alcuni ritrovamenti di gas naturale di cospicua entità, come quelli di Ferrandina (Matera), Vasto (Chieti) e Gandela (Foggia), ma attraverso prolungate e costose campagne di ricerca, che in altre regioni hanno sortito invece risultati del tutto negativi. Solo recentemente vi sono state le scoperte nelle aree marine di Cervia (Porto Corsini) e di Sangro mare.

L'attività di ricerca si è quindi, come si è detto, essenzialmente concentrata nelle zone contermini a quelle dove si sono verificati i ritrovamenti evitando le nuove e più impegnative ipotesi di lavoro che pure offre il restante territorio nazionale.

A parte queste considerazioni di carattere generale dalle quali si deduce che la ricerca degli idrocarburi nel nostro Paese, ben diversamente da come si era ritenuto all'atto della promulgazione della legge, risulta difficile ed onerosa e deve necessariamente orientarsi ora verso temi sempre più impegnativi, è da tenere presente che l'esperienza decennale di applicazione della legge ha fatto emergere anche alcune evidenti imperfezioni ed anacronismi delle norme che meritano di essere eliminati.

Fra le condizioni che la legge impone, quella ritenuta più pregiudizievole, e di cui si è già detto più sopra, è la limitazione al titolare di un permesso che abbia ritrovato idrocarburi in quantità commerciale di scegliere la area per lo sfruttamento del giacimento, con un'estensione ed una configurazione prestabilite, entro un breve periodo di tempo, affinché egli possa restituire allo Stato una fascia di contorno da assegnare attraverso licitazione pubblica.

Il permissionario è pertanto soggetto a correre un'alea notevole in tale scelta, ed a vedere limitata, sia pure a favore dello Stato, la possibilità di coltivare interamente il giacimento scoperto.

Tale norma, che può essere valida per campi petroliferi di grande estensione e che è adottata da alcuni paesi di oltremare (Canada), non si è rivelata efficace ed appare sempre meno idonea, oggi, a promuovere le iniziative di ricerca.

La modifica proposta è quella di lasciare libero l'operatore di scegliere l'area di coltivazione nella estensione riconosciuta razionale in base agli elementi di valutazione geomineraria disponibili, consentendo il più completo sfruttamento del giacimento a chi lo abbia rinvenuto.

I gravami fiscali (canoni superficiali e *royalties*) imposti in misura corrispondente alla valutazione ottimistica originaria non possono oggi essere mantenuti anche per il necessario adeguamento agli analoghi gravami che impongono in materia le altre legislazioni europee; l'estensione o la durata dei permessi di ricerca appaiono ora troppo limitati, come la durata delle concessioni di coltivazione; la

libera orientazione delle aree è risultata pregiudizievole a causa della conseguente formazione di aree inutilizzabili interposte; la risoluzione del concorso di più domande di permesso di ricerca per una stessa area sulla base del più celere inizio dei programmi di perforazione non è apparsa efficace ed in qualche caso controproducente.

Sono state pertanto abbassate le misure dei gravami fiscali, aumentate l'estensione singola e globale dei permessi di ricerca, la durata dei permessi stessi e delle concessioni; è stato stabilito un orientamento comune alle aree; il concorso di più domande di permessi è stato risolto adottando gli stessi criteri accolti nel disegno di legge per le aree marine. E, come operato nel presente disegno di legge, sono stati introdotti gli istituti della prospezione preliminare e della contitolarità, dei quali si è già data ampia giustificazione, e così pure accolto il sistema di agevolazione fiscale di cui all'articolo 33 del disegno di legge n. 3442, che in effetti riproduce i provvedimenti adottati in favore delle industrie nel Mezzogiorno.

L'ENI conserva le prerogative di cui al presente disegno di legge, ad eccezione, ovviamente, del mandato della prospezione preliminare esclusiva.

Per rispondere alla seconda richiesta degli onorevoli Malfatti Francesco e Cataldo, mi sembra opportuno illustrare compiutamente gli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge n. 3442, in sostituzione degli articoli 49, 50 e 51 contenenti le deleghe legislative incompatibili con la sede legislativa in Commissione.

Gli articoli 49, 50 e 51 del disegno di legge in discussione prevedevano la concessione della delega legislativa al Governo per modificare ed integrare la legge 11 gennaio 1957, n. 6, che disciplina la stessa materia sulla terraferma (articolo 49); per adeguare le norme di polizia mineraria alla nuova materia (articolo 50) e per riordinare i ruoli del Corpo delle miniere in vista dei nuovi compiti assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (articolo 51).

Poiché si è ravvisata l'opportunità di sopprimere le deleghe menzionate, sono state ora predisposte norme materiali da inserire in sostituzine degli articoli sopra citati.

In seguito a tale inserimento si è ritenuto peraltro modificare, in primo luogo, la sistematica del disegno di legge, nel senso di distinguere due titoli; il primo riguardante la ricerca e la coltivazione in mare, il secondo concernente le modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6. Conseguentemente, soppresso l'articolo 49, i successivi articoli da 50 a 55 assumono la numerazione da 49 a 54.

L'articolo 50 considera, pertanto, le disposizioni integrative di quelle della polizia mineraria attualmente in vigore, disposizioni che saranno contenute dal disciplinare annesso all'atto di permesso o di concessione. In tali disposizioni non si fa cenno della pena dell'arresto e le ammende sono limitate ad un massimo di lire 1 milione, appunto perché nei disciplinari non potranno che essere considerate le inosservanze più lievi. Si può comunque anticipare che il Ministero ha messo allo studio una completa revisione delle norme di polizia mineraria, e in tale occasione sarà disciplinata *ex novo* anche la materia oggetto di questo disegno di legge.

L'articolo 50 prevede il riordinamento e l'ampliamento dei ruoli del Corpo delle miniere; tale ampliamento riguarda esclusivamente i ruoli tecnici di concetto. Per il direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è previsto il raggiungimento della posizione economica dell'ex coefficiente 900 dopo tre anni di servizio nella qualifica annuale.

In merito alle modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, che costituiscono l'oggetto del titolo secondo del disegno di legge, si osserva quanto segue.

La decennale applicazione della legge 11 gennaio 1957, n. 6, ha posto in luce alcune lacune e manchevolezze d'ordine tecnico-giuridico cui è estremamente opportuno ovviare. A ciò aggiungasi che molte delle disposizioni contenute nella predetta legge risentono, come già rilevato, del clima di ottimismo che, all'atto della loro formulazione, suscitò il rinvenimento di giacimenti di idrocarburi: tale clima di euforia, che lasciava prevedere brillanti prospettive di ulteriore scoperte, ha dato luogo ad una normativa, qual'è quella fissata dalla legge n. 6 del 1957, improntata ad una rigorosità sia d'ordine tecnico che giuridico, che solo in presenza di concrete possibilità di adunamenti di idrocarburi nel nostro sottosuolo può giustificarsi.

È pertanto opportuno recepire, in primo luogo, anche nel sistema normativo che regola la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi della terraferma quei nuovi istituti di positiva esperienza estera, già introdotti dal disegno d legge n. 3442 nella disciplina delle consimili attività nelle aree marine (prospezione preliminare, contitolarità, agevolazioni fiscali).

Altre modifiche proposte hanno invece lo scopo di sopprimere istituti e strettoie tecnico-

giuridiche la cui funzione è risultata del tutto negativa. Altre modifiche, infine, tendono ad attenuare l'eccessivo formalismo della legge n. 6 del 1957.

L'istituto della « prospezione preliminare », avente il duplice scopo di preconoscenza generale delle aree da chiedere in permesso di ricerca concreta e di integrazione delle conoscenze acquisite in queste ultime mediante indagini superficiali sulle aree limitrofe, viene introdotto nella legislazione sulla terraferma con l'articolo 55. Per la disciplina di tali attività l'articolo fa espresso riferimento alle disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 15 del disegno di legge, le quali peraltro dovranno essere applicate con gli opportuni adattamenti tenendo cioè presente che talune espressioni adottate da tali articoli (mare territoriale, piattaforma continentale, concerto con il Ministro della marina mercantile, ecc.) vanno necessariamente sostituite con altre attinenti alla terraferma.

L'articolo 55 fa peraltro riferimento alla possibilità di applicazione di altre disposizioni legislative minerarie, quale quella contenuta nell'articolo 10 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, concernente l'obbligo del risarcimento dei danni.

Per quanto concerne l'attività di ricerca, le più importanti modifiche riguardano l'ammissione dei cittadini e società estere alla ricerca a condizioni di reciprocità (articolo 56), l'introduzione dell'istituto della contitolarità (articolo 69), la forma e l'orientamento delle aree dei permessi (articolo 58) e l'attenuazione delle misure dei canoni (articolo 60).

L'esclusione degli stranieri, disposta dalla legge n. 6 del 1967, non appare più giustificabile, tenuto conto degli obblighi che derivano al nostro Paese dalla partecipazione alla CEE, principalmente quello di adeguamento alle direttive comunitarie riguardanti il diritto di stabilimento e considerato altresì lo spirito di collaborazione instauratosi tra le grandi società petrolifere internazionali e fra l'ENI e le società italiane del settore.

La possibilità di ottenere permessi in contitolarità corrisponde ad una viva esigenza degli operatori che possono in tal modo ripartire, in zone diverse, l'alea e l'onere delle ricerche, i quali, come già esposto, sono notevolmente aumentati anche per le attività in terraferma. Per quanto riguarda la forma e l'orientamento delle aree dei permessi, la legge n. 6 del 1957 stabilisce l'obbligo della forma geometrica quadrata o rettangolare, ma non un orientamento comune.

L'applicazione di tale norma ha portato, a causa delle diverse posizioni dei permessi rispetto ai meridiani e ai paralleli, alla creazione di aree di risulta, talvolta di consistente estensione, per le quali è preclusa ogni possibilità di esplorazione. Risulta pertanto necessario modificare tale norma ed inserire l'obbligo dell'orientamento secondo archi di meridiano e di parallelo, analogamente a quanto previsto per le aree marine.

Parimenti appare opportuno abolire l'obbligo della non continuità dei permessi accordati allo stesso soggetto, direttamente o indirettamente, in quanto tale obbligo non ha più senso una volta ammessa la contitolarità dei permessi. Le misure dei canoni previste dall'articolo 10 della legge n. 6 del 1957 (lire 200 per il primo periodo di vigenza, lire 400 e lire 600 rispettivamente per il primo e secondo biennio di proroga) appaiono oggi veramente gravose e controproducenti. Per le stesse ragioni esposte nella relazione al disegno di legge n. 3442 in merito ai canoni per le aree marine e principalmente tenendo conto della posizione del nostro Paese nella CEE, è necessario ridurre tali misure a livelli più competitivi e stimolanti: esse vengono proposte rispettivamente in lire 10, 20 e 30.

Altre modifiche vengono apportate alle norme della legge n. 6 del 1957 in materia di permessi.

Con l'articolo 57 l'area massima del permesso viene elevata da 50 mila a 70 mila ettari, estensione quest'ultima più adeguata alle necessità della ricerca. Vengono parimenti elevati da 300 mila a 500 mila e da 150 mila a 250 mila ettari i limiti massimi globali, nazionali e regionali, delle aree dei permessi accordati allo stesso soggetto, direttamente o indirettamente.

La durata del primo periodo di vigenza del permesso viene elevata a quattro anni (articolo 59) in quanto l'attuale termine (tre anni) appare decisamente inadeguato per lo sviluppo delle ricerche.

Per quanto concerne la risoluzione delle concorrenze sulla stessa zona, il criterio dettato dall'articolo 2 della legge n. 6 del 1957, basato sulla più sollecita esecuzione del programma, è risultato insodisfacente in quanto crea nelle società uno spirito di emulazione a scapito della serietà e dell'economicità dei programmi di lavoro proposti. È parso pertanto opportuno abolire, anche per la terraferma, tale criterio e sostituirlo con quello già proposto per le aree marine (articolo 56).

Infine con l'articolo 71 si stabilisce che il disciplinare tipo, previsto dall'articolo 25 del-

la legge n. 6 del 1957 solo per le concessioni, venga esteso anche alla materia dei permessi di prospezione e di ricerca.

Per quanto concerne le concessioni di coltivazione, le modifiche più importanti concernono: la delimitazione delle aree, l'abolizione di ogni limite di estensione, singola o complessiva, l'abrogazione dell'obbligo delle fasce riservate allo Stato (articoli 61 e 62), la attenuazione della misura del canone (articolo 64), il criterio di determinazione dell'aliquota dovuta allo Stato (articolo 65), l'incentivazione fiscale (articolo 67).

Circa la determinazione dell'area della concessione, la legge n. 6 del 1957, all'articolo 14, dispone, come è noto, che la stessa deve avere una forma quadrata o rettangolare, orientata secondo i lati del permesso e dell'estensione massima di 3000 ettari.

Lo stesso articolo prevede l'obbligo del distacco di una fascia contornante l'area della concessione, fascia riservata allo Stato. Ora l'esperienza ha dimostrato l'inutilità, nella stragrande maggioranza dei casi, di tale sistema: le fasce rilasciate, infatti, e regolarmente poste all'asta, sono state costantemente rifiutate (salvo in due soli casi). D'altra parte il permissionario, in vista di tale obbligo, non sempre ha la possibilità di condurre le ricerche con razionalità e completezza, come sarebbe auspicabile. Più che un beneficio ne deriva quindi all'economia generale un danno, o, quanto meno, un intralcio alla rapida esplorazione di tutte le zone possibili.

Appare, pertanto, veramente necessario, abolire tale obbligo e consentire invece al permissionario la opportunità di ottenere la maggior area possibile, in relazione alle capacità produttive del pozzo ed alle prospettive che la stessa offre, nel caso estremo addirittura coincidente con quella del permesso. L'orientamento dell'area della concessione viene reso peraltro obbligatorio, secondo cioè archi di meridiani e di paralleli.

Nel quadro della nuova impostazione sopra esposta, si inserisce anche l'abolizione del limite di estensione complessiva delle aree accordate, direttamente o indirettamente, allo stesso soggetto, limite fissato in 80 mila ettari dall'articolo 15 della legge n. 6 del 1967.

Per le stesse ragioni già menzionate a proposito dei permessi di ricerca, la misura del canone dovuto per le concessioni è stata ridotta da 1500 a 40 lire per ettaro.

In merito alla determinazione dell'aliquota da corrispondere allo Stato, la legge n. 6 del 1957 considera, come è noto, la produzione ottenuta da ogni singolo pozzo della concessione, inserendola in una scala di *royalties* che va dal 2,50 per cento ad un massimo del 22 per cento.

Ora tale metodo si è rivelato nella pratica attuazione di difficile e costoso controllo. D'altra parte è da considerare che la disposizione, per quanto riguarda gli altri gradini della scala, non ha mai avuto pratica attuazione, date le modeste produzioni finora ottenute, né si presume possa averla in futuro.

Per tutte queste ragioni, e sempre allo scopo di rilanciare la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi nel nostro territorio, è parso opportuno stabilire, come già per le aree marine, un'imposizione percentuale unica su tutta la produzione della concessione, come si pratica in quasi tutti i paesi stranieri. Tale percentuale è stata fissata nella misura del 9 per cento. Tra idrocarburi liquidi e gassosi non viene operata alcuna discriminazione, giustificabile solo per le coltivazioni in aree marine a causa dei differenti costi di trasporto.

È prevista peraltro l'esenzione dalla *royalty* delle produzioni disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o reimmesse nel giacimento per esigenze tecniche. Anche per le operazioni in terraferma è prevista la esenzione fiscale stabilita dall'articolo 33 del disegno di legge. Valgono al riguardo le norme fissate nel predetto articolo, con la sola differenza che le opere, nelle quali sono state reinvestiti gli utili esentati, debbono essere ultimate entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione con la quale è stato chiesto il beneficio.

Altre modifiche alle norme della legge n. 6 del 1957 riguardano: l'aumento della durata complessiva della concessione da trenta a quaranta anni (articolo 63) per consentire un più completo sfruttamento dei giacimenti rinvenuti, e la possibilità di ottenere concessioni in contitolarità (articolo 69).

Un'importante modifica è quella relativa all'articolo 34 della legge n. 6 del 1957. Come è noto, in base a tale articolo, all'ENI è oggi consentito di esercitare l'attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi nella terraferma solo direttamente o per il tramite di società in cui il capitale sia interamente dello Stato o di altri enti pubblici. Tale restrizione, giustificabile dal clima di speranze in cui nacque la predetta legge n. 6 del 1957, e di cui si è fatto cenno nelle premesse, non lo è più oggi. L'alea della ricerca e il suo alto costo valgono sia per l'ENI che per gli operatori privati. È giusto pertanto dare all'ente di Stato la possibilità, già riconosciuta per le operazioni delle aree marine, di ripartire rischi ed oneri con

questi ultimi, consentendone l'associazione e la contitolarità.

A tale finalità si ispira appunto l'articolo 68. È previsto peraltro che i provvedimenti riguardanti l'ENI siano emessi di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali.

Ulteriori modifiche di ordine tecnico e giuridico ad altre disposizioni della legge n. 6 del 1957 sono suggerite dall'esperienza e dalla pratica applicazione della legge stessa.

Agli articoli 60 e 64, concernenti i canoni, è stato aggiunto un ultimo comma, con il quale si dispone che il canone è comunque dovuto in caso di decadenza o rinunzia totale o parziale del permesso o della concessione. Tale obbligo è previsto espressamente dalla legge del 1957 solo per il caso della rinunzia parziale.

L'articolo 66 prevede inoltre l'ampliamento di una concessione, purché nell'ambito del permesso ancora vigente: tale ampliamento, non previsto dalla legge n. 6 del 1957, può essere ora consentito, non essendovi più l'obbligo del distacco della fascia intorno all'area di concessione.

Con l'articolo 70 si estendono alla terraferma le disposizioni già previste per le aree marine in materia di divulgazione di dati e notizie relative alle attività petrolifere.

Infine, negli articoli dal 73 al 77 sono contenute le disposizioni transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Signor Presidente, onorevoli deputati, nel porre termine a questo mio intervento di replica, penso sia auspicabile la più rapida conclusione del dibattito e l'approvazione del disegno di legge. Mi pare doveroso qui ricordare al nostro memore pensiero lo sforzo tenace, volitivo, generoso di tutti coloro – lavoratori, tecnici, imprenditori – che con slancio ardimentoso di pionieri da alcuni lustri hanno impegnato le loro migliori energie per dare un nuovo moderno volto al nostro Paese, ampio, promettente respiro ed allargati orizzonti alla nostra economia.

Un particolare riferimento all'ENI, che con la sua azione decisa ed impegnata, altamente qualificata sul piano tecnico e professionale, ha saputo portare, con onore e prestigio, il nome d'Italia sulla piattaforma di altri continenti.

Certo nessuna legge è perfetta, proprio per l'imperfezione congenita del suo autore: sarebbe presunzione affermare il contrario. È sempre però perfettibile quando nuove situazioni si imporranno all'attenzione del legislatore.

È, come oggi chiediamo la modifica della legge n. 6 del 1957, che ha adempiuto alla sua funzione storica ed ha rappresentato un elemento di rottura per aprire il varco verso i campi che « il desiderio avanza », così domani certamente sarà chiesta la modifica del presente disegno di legge che – mi auguro – il Parlamento vorrà approvare al più presto.

È l'eterna storia dell'umanità che riesce sempre a trarre la sintesi dalla dialettica dei contrari. È certo però che questa legge rappresenta non un traguardo, ma una tappa nel cammino progrediente della civiltà. Nel vertiginoso progresso scientifico e tecnico – che ha rotto i silenzi dell'etere e vinto gli spazi incommensurabili del firmamento – è puranco, questa legge, una pietra miliare che resterà a titolo di merito del Parlamento italiano.

Mi auguro pertanto che la Commissione industria della Camera voglia compiacersi concedervi la sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviata alla prossima seduta per l'inizio dell'esame degli articoli.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO